

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 ottobre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 344. Sentenza 10 - 19 ottobre 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità per mancanza dei presupposti giustificativi.**

**Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta ad evidenziare la non riferibilità dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 2006 a porti diversi da quello di Viareggio - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Eccepita inammissibilità del ricorso per genericità dei parametri evocati e per inidoneità dell'atto a ledere le attribuzioni regionali - Reiezione.**

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, Divisione 6<sup>a</sup>, prot. n. MINFRTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

**Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta ad evidenziare la non riferibilità dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 2006 a porti diversi da quello di Viareggio - Conseguente attribuzione ad autorità statali della competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali sui porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, ulteriori rispetto a quello di Viareggio - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Lesione delle competenze regionali - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato.**

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, Divisione 6<sup>a</sup>, prot. n. MINFRTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118 .....

Pag. 9

N. 345. Sentenza 10 - 19 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra motociclisti ed automobilisti nonché violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di restituzione degli atti per *ius superveniens* - Reiezione, trattandosi di normativa sopravvenuta incidente su altra parte della norma impugnata nonché su altra norma del medesimo decreto legislativo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3

**Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra motociclisti ed automobilisti nonché violazione del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 14

N. 346. Ordinanza 10 - 19 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Amministrazione pubblica - Legge finanziaria della Regione Lazio - Norme in tema di incompatibilità a cariche o a funzioni apicali presso Enti o società regionali in pendenza di lite avente come controparte la Regione - Ulteriori norme relative alla composizione dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione Lazio - Estinzione del processo.**

- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, artt. 12, commi 1, lettera *b*), e 3, e 13, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3, 24, 51, 97, 113 e 117, comma secondo, lettera *g*); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25 .....

» 19

N. 347 Ordinanza 10 - 19 ottobre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza ed assistenza - Indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.P.D.A.P. - Attribuzione, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, al coniuge superstite - Ripartizione con gli orfani maggiorenni secondo le norme stabilite per i dipendenti dello Stato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale - Mancanza di una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo - Scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3.
- Costituzione art. 3 .....

» 21

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 707. Ordinanza del Tribunale di Prato del 6 febbraio 2007.

**Reati e pene - Prescrizione - Effetti della sospensione e della interruzione - Previsto collegamento dei differenti termini massimi di prescrizione allo *status* soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Disparità di trattamento in danno degli autori di reati meno gravi ma commessi con continuità.**

- Codice penale, art. 161, comma secondo, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 23

N. 708. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 29 maggio 2007.

**Energia - Attività di distribuzione del gas - Regime transitorio degli affidamenti e concessioni - Previsione con norma di interpretazione autentica della salvezza della facoltà di riscatto anticipato, ove stabilita nei relativi atti di concessione o affidamento - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

– Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 69.

– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... Pag. 24

N. 709. Ordinanza del Tribunale di Genova del 22 febbraio 2007.

**Procedimento civile - Azione di reintegrazione nel possesso - Fase di merito - Cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore di parte ricorrente, intervenuta in data anteriore all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni - Omessa inclusione della cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale tra le cause di interruzione del processo previste dall'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. - Denunciata violazione del diritto di difesa.**

– Codice di procedura civile, art. 301, primo comma.

– Costituzione, art. 24, comma secondo ..... » 36

N. 710. Ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera del 28 febbraio 2007.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo (non legato al debitore da rapporti di coniugio, parentela o affinità) proprietario di immobile concesso in locazione al debitore esecutato in data anteriore all'avvio della procedura esecutiva - Pignoramento di beni mobili, compresi nella locazione, acquistati dal terzo locatore anteriormente al pignoramento - Imposizione al terzo opponente dell'onere di dimostrare l'appartenenza del bene mediante titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima del detto anno) - Omessa previsione della possibilità per il terzo opponente di adempiere al suddetto onere anche mediante l'esibizione di documenti aventi data certa anteriore al pignoramento - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina legislativa e dell'ingiustificata disparità di trattamento del terzo opponente all'esecuzione esattoriale rispetto al terzo opponente all'esecuzione forzata ordinaria disciplinata nel cod. proc. civ. - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.**

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 63.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 42 ..... » 39

N. 711. Ordinanza del Tribunale di Bari del 18 gennaio 2007.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.**

– Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

– Costituzione, art. 3 ..... » 41

N. 712. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 19 febbraio 2007.

**Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa intervenuta anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lesione dei principi del giusto processo - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.**

- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Costituzione, artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1 .....

Pag. 43

N. 713. Ordinanza del Tribunale di Roma del 12 giugno 2007.

**Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione suppletiva tardiva da parte del pubblico ministero di circostanze aggravanti, in particolare della recidiva - Rimessione in termini dell'imputato per la richiesta del rito abbreviato - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo.**

- Codice di procedura penale, art. 517.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 .....

» 47

N. 714. Ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 15 maggio 2007.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di ragionevolezza, del contraddittorio e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112 .....

» 49

N. 715. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Latina del 4 giugno 2007.

**Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso avverso preavviso di fermo di auto-veicolo, emesso dall'agente della riscossione per omesso pagamento di importi dovuti per violazioni del codice della strada e indicati nelle cartelle di pagamento notificate al ricorrente - Eccezione di difetto di giurisdizione dell'adita commissione tributaria - Omessa integrazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel senso dell'espressa devoluzione al giudice tributario delle controversie in materia di fermo dei veicoli dovuto al mancato pagamento di cartella notificata per violazioni del codice della strada - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.**

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25 .....

» 53

N. 716. Ordinanza del Giudice di pace di Benevento del 12 aprile 2007.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3..... Pag. 58

N. 717. Ordinanza del Giudice di pace di Assisi del 5 febbraio 2007.

**Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Denunciata lesione dell'inviolabile principio di uguaglianza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 172, commi 1 e 8, come modificati dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2 e 3 ..... » 60

N. 718. Ordinanza del Tribunale di Novara del 17 maggio 2007.

**Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione delle fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15 ..... » 63



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 344

*Sentenza 10 - 19 ottobre 2007*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità per mancanza dei presupposti giustificativi.**

**Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta ad evidenziare la non riferibilità dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 2006 a porti diversi da quello di Viareggio - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Eccepita inammissibilità del ricorso per genericità dei parametri evocati e per inidoneità dell'atto a ledere le attribuzioni regionali - Reiezione.**

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, Divisione 6<sup>a</sup>, prot. n. MINFRTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

**Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta ad evidenziare la non riferibilità dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 2006 a porti diversi da quello di Viareggio - Conseguente attribuzione ad autorità statali della competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali sui porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, ulteriori rispetto a quello di Viareggio - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Lesione delle competenze regionali - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato.**

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, Divisione 6<sup>a</sup>, prot. n. MINFRTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6<sup>a</sup>, prot. n. MINFRTRA/DINFR/2580, in data 21 marzo 2006, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 22 maggio 2006, depositato in cancelleria il successivo 23 maggio ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento della società Porto Turistico Domiziano;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luca Graziani per la società Porto Turistico Domiziano.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 22 maggio 2006 e depositato il successivo 23 maggio, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6<sup>a</sup>, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.

2. — La ricorrente premette di avere proposto, in precedenza, ricorso per conflitto di attribuzione in ordine alle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, del 12 e 26 febbraio 2003 «con le quali si riassumevano in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al Porto di Viareggio».

Ricorda, quindi, che con la sentenza n. 89 del 2006 questa Corte ha accolto il suddetto ricorso, in quanto il nuovo sistema delle competenze, disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia. La Corte ha, quindi, statuito che lo Stato non può ritenersi competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale e, quindi, nel porto di Viareggio.

3. — Con la nota ora impugnata, trasmessa alla Direzione marittima di Livorno, nonché per conoscenza alla Regione Toscana, in ossequio alla suddetta pronuncia della Corte, da un lato, con specifico riguardo al porto di Viareggio, si dispone il trasferimento della documentazione relativa a concessioni demaniali al competente ente territoriale; dall'altro, in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze in materia, «si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio».

4. — La Regione ricorrente prospetta, quindi, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 89 del 2006, che si sostanziano nella affermazione, in generale, dell'illegittimità della riappropriazione da parte dello Stato di funzioni concernenti il demanio marittimo, basata sull'inserimento dei porti nel citato d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

Il richiamo, infatti, dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al suddetto d.P.C.m. non comporta il conferimento allo stesso di efficacia legislativa e neppure vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso una nuova o diversa efficacia.

Ad avviso della Regione, pertanto, «su tale d.P.C.m. lo Stato non può più fondare la propria competenza per nessuno dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana: oltre a Viareggio si rinvergono Marciana Marina, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio».

A giudizio della ricorrente, quindi, la nota sulla quale verte il conflitto vanificherebbe del tutto la legislazione regionale e comporterebbe la violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. — anche in relazione all'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 — nelle materie del governo del territorio, di porti e aeroporti civili, di grandi reti di trasporto e di navigazione, di turismo ed industria alberghiera, di lavori pubblici.

La ricorrente ricorda, infine, di aver attribuito le relative funzioni amministrative ai Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge della Regione Toscana 1<sup>o</sup> dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), stabilendo che «sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale». Per l'esercizio di tali funzioni sono state, altresì, rivolte ai Comuni direttive con la cir-

colare «Funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo: porti di rilevanza economica regionale e interregionale», approvata con la delibera della Giunta regionale n. 51 del 21 gennaio 2002.

5. — Il 13 giugno 2006 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.

L'Avvocatura, in particolare, osserva che il provvedimento in questione si limita a comunicare, esplicitandone il senso, il dispositivo della sentenza n. 89 del 2006, ai fini della immediata attuazione della stessa.

Sottolinea la difesa dello Stato che l'espressione «porti diversi da quello di Viareggio» è del tutto generica, nel senso che non solo non fa riferimento espressamente ad alcuno dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ma nemmeno cita gli ulteriori porti di cui al d.P.C.m. del 1995, allocati nelle altre Regioni del territorio dello Stato.

Altro profilo di inammissibilità è rinvenuto nella insufficiente esplicitazione delle censure poste a fondamento del ricorso, nel quale verrebbe apoditticamente dedotta la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza n. 89 del 2006.

6. — Ha spiegato intervento nel giudizio, con comparsa depositata nella cancelleria di questa Corte il 18 luglio 2006, la società Porto Turistico Domiziano, quale concessionaria di uno specchio d'acqua nel Porto Santo Stefano, destinato ad ormeggio grazie a pontili galleggianti. La società ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del conflitto sollevato dalla Regione Toscana.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 21 marzo 2006, trasmessa alla Direzione marittima di Livorno, nonché, per conoscenza, alla Regione Toscana. Con detta nota, in ossequio alla sentenza n. 89 del 2006 di questa Corte, si dispone, con specifico riguardo al porto di Viareggio, il trasferimento della documentazione relativa alle concessioni demaniali al competente ente territoriale e, in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze in materia, «si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio».

2. — Secondo la ricorrente, la nota lederebbe le proprie attribuzioni in quanto lo Stato, nel ritenere riferibili solo al porto di Viareggio i principi contenuti nella citata sentenza n. 89 del 2006, affermerebbe la propria competenza sui porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale e interregionale, siti nella Regione, ulteriori rispetto a quello di Viareggio (porti di Marciana Marina, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio), in violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

3. — Ciò premesso, in via preliminare va ricordato che, con ordinanza letta in pubblica udienza, è stata dichiarata la inammissibilità dell'intervento spiegato in giudizio dalla società Porto Turistico Domiziano.

E, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore assume la qualità di parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 89 del 2006, n. 386 del 2005).

Non ricorrendo nella specie la circostanza da ultimo indicata, deve essere tenuto fermo l'orientamento che esclude la legittimazione ad intervenire in giudizio dei predetti soggetti, nei limiti in cui è inteso a salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte.

4. — Ancora in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto, da un lato, non è ravvisabile la dedotta genericità o insufficienza dei parametri costituzionali invocati; dall'altro, l'atto impugnato è idoneo, di per sé, come di seguito precisato, ad incidere su competenze della Regione Toscana costituzionalmente garantite.

5. — Nel merito, il ricorso è fondato.

6. — Il contenuto della nota ministeriale impugnata è sostanzialmente duplice. Da un lato, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impartisce ai propri uffici dipendenti direttive per l'esecuzione della sen-

tenza di questa Corte n. 89 del 2006, disponendo che sia trasmessa la documentazione concernente le concessioni demaniali sulle aree portuali al Comune di Viareggio; dall'altro lato, invita gli uffici stessi, dandone notizia anche alla Regione Toscana, «in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze, la quale involge profili politico-istituzionali che possono essere deliberati solo a livello politico generale», a non tener conto della pronuncia di questa Corte se non per il solo porto di Viareggio.

In tal modo, il Ministero medesimo ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere in ordine alle stesse concessioni demaniali, con implicito, ma chiaro, riferimento agli altri porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nel territorio della Regione Toscana, che sono stati poc'anzi indicati.

Orbene, è di tutta evidenza che, con tale atto, l'Amministrazione statale ha effettuato una rivendicazione della propria competenza in materia; con ciò disattendendo quanto affermato da questa Corte, sia pure con riferimento specifico al porto di Viareggio, in ordine a tutte le strutture portuali aventi le caratteristiche di porti regionali o interregionali non di rilevanza economica nazionale o internazionale.

Non è, pertanto, dubbio, che, in tal modo, la nota impugnata violi la competenza spettante alla Regione Toscana nella materia *de qua*.

7. — A questo proposito giova ribadire che questa Corte (sentenze numeri 89 e 90 del 2006, e n. 322 del 2000) ha già avuto modo di precisare che il richiamo effettuato nell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficino, o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia. In altri termini — ha precisato la Corte — il richiamo del suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire *per relationem* la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia di esso propria tuttora permanga.

La Corte ha così ritenuto che «è da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro «preminente interesse nazionale»» (sentenza n. 89 del 2006).

D'altronde, il nuovo sistema delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale.

A ciò va aggiunto che la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione (citata sentenza n. 90 del 2006).

8. — L'orientamento di questa Corte, ora richiamato — il quale afferisce proprio al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e ha portata ricostruttiva generale del nuovo assetto introdotto dalla novella del 2001 — è stato ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 255 del 2007, con la quale si è riaffermato che «il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative».

9. — Le suddette considerazioni possono essere utilizzate anche nel caso di specie, atteso che deve ritenersi in contrasto con il delineato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia portuale la rivendicazione di una generale competenza statale nella materia stessa.

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, va dichiarato che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio (porti di Marciana Marina, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio), con la conseguenza che deve essere annullata la impugnata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 marzo 2006, nella parte in cui si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza n. 89 del 2006 non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio.

10.— Quanto sin qui affermato, d'altronde, come già ritenuto da questa Corte (sentenze numeri 89 e 90 del 2006 e n. 255 del 2007), non esclude che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione delle Regioni interessate in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quelli in questione, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sui porti stessi e sulle connesse aree portuali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;*

*Annulla, per l'effetto, nella parte indicata in motivazione, la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

ALLEGATO  
Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2007

ORDINANZA

Visto l'intervento spiegato in giudizio dalla società Porto Turistico Domiziano.

Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che l'esito del giudizio non sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo;

che, nel caso in esame, non ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l'esigenza di salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte induce a ritenere inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile l'intervento.*

*F.to:* Franco Bile, Presidente

N. 345

*Sentenza 10 - 19 ottobre 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra motociclisti ed automobilisti nonché violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di restituzione degli atti per *ius superveniens* - Reiezione, trattandosi di normativa sopravvenuta incidente su altra parte della norma impugnata nonché su altra norma del medesimo decreto legislativo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra motociclisti ed automobilisti nonché violazione del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 5 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Aosta, del 2 maggio 2006 dal Giudice di pace di Urbino, del 6 giugno 2006 dal Giudice di pace di Trento, del 22 maggio 2006 dal Giudice di pace di Padova e del 26 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn. 152, 320, 687 e 697 del registro ordinanze 2006 e al n. 270 del registro ordinanze del 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21 e 38, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 6 e 7, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

*Ritenuto in fatto*

1. — I Giudici di pace di Aosta (r.o. n. 152 del 2006), Urbino (r.o. n. 320 del 2006), Trento (r.o. n. 687 del 2006), Padova (r.o. n. 697 del 2006) e Belluno (r.o. n. 270 del 2007) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati adoperati per commettere un reato.

1.1. — In particolare, il Giudice di pace di Aosta premette di dover giudicare, in sede civile, ai sensi dell'art. 22-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di un provvedimento di sequestro adottato dall'autorità amministrativa a seguito della contestazione dell'infrazione prevista e punita dall'art. 186, comma 2, del codice della strada.

Evidenzia, pertanto, che in forza di quanto previsto dal citato art. 213, comma 2-*sexies*, è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo siano stati adoperati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato.

Tale disposizione, tuttavia, darebbe luogo ad una «evidente disparità di trattamento nei confronti dei cittadini che commettono lo stesso reato», e che quindi «si trovano in una situazione identica», atteso che la guida in stato di ebbrezza comporta la sanzione accessoria della confisca del mezzo solo per i motociclisti, mentre per gli automobilisti determina quella, meno afflittiva, della sospensione della patente. Né, d'altra parte, conclude il rimettente, si comprende quali possano essere i «ragionevoli motivi» idonei a giustificare tale trattamento differenziato.

1.2. — Analogamente, il Giudice di pace di Urbino — investito dell'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro di un motociclo, essendo stata contestata la violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada — reputa il predetto art. 213, comma 2-*sexies*, in contrasto con l'art. 3 Cost., «per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», oltre che per la disparità di trattamento tra le violazioni commesse dai conducenti di ciclomotori o motocicli e dai conducenti di autoveicoli.

Difatti il rimettente, consapevole che lo scrutinio di costituzionalità sulle scelte sanzionatorie compiute dal legislatore è possibile solo quando l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (richiama, sul punto, le pronunce della Corte costituzionale n. 144 del 2001, n. 58 del 1999, n. 297 del 1998, n. 313 del 1995), reputa che tale evenienza ricorra nel caso di specie, giacché la norma in esame costituirebbe espressione di un uso distorto della discrezionalità, non essendosi il legislatore conformato all'auspicio, espresso dalla giurisprudenza costituzionale, circa la necessità di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (sentenze n. 435 e n. 349 del 1997).

1.3. — Anche il Giudice di pace di Trento ipotizza l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, della quale chiede la caducazione «nella parte in cui dispone la confisca del motoveicolo nei casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato».

Nel premettere di dover giudicare dell'opposizione *ex* artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, proposta avverso un verbale di sequestro di motoveicolo emesso a seguito dell'accertamento dell'infrazione consistente nella guida in stato di ebbrezza, il giudice *a quo* evidenzia che la norma censurata, nel regolare «in termini radicalmente divergenti la situazione del proprietario del motoveicolo rispetto a quella del proprietario di qualsiasi altro veicolo», realizza una «diversificazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di comportamenti anti-giuridici esattamente identici», violando in tal modo «il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge». Pertanto, pur dicendosi «consapevole che la norma censurata trae origine dalla gravità del fenomeno da sanzionare», che esige «un'azione di prevenzione diretta a ridurre sensibilmente il numero dei reati commessi con l'uso di motoveicoli», reputa che la denunciata disparità di trattamento ponga tale disposizione in contrasto con l'art. 3 Cost.

1.4. — Il Giudice di pace di Padova deduce l'incostituzionalità, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., del predetto art. 213, comma 2-*sexies*, «nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo», nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per commettere tanto le infrazioni amministrative previste dagli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, quanto un reato («nella specie guida in stato di ebbrezza»). Difatti, la norma nel prevedere «la confisca obbligatoria del "mezzo"» solo nel caso di ciclomotori o motocicli, «crea una disparità di trattamento tra cittadini, a fronte di violazioni identiche e condotte analoghe», come, nella specie, la «guida in stato di ebbrezza».

1.5. — Infine, anche il Giudice di pace di Belluno — dopo aver premesso di essere investito di «un'opposizione ad ordinanza ingiunzione» ai sensi della legge n. 689 del 1981 — ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, in ragione del fatto che essa dà luogo «ad una disciplina difforme di fronte ad identici comportamenti», a seconda che la violazioni contemplate nel testo del medesimo art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada vengano commesse da chi guidi un ciclomotore, un motociclo o (come nel caso sottoposto al suo esame) un quadriciclo, ovvero da «un'automobile o un mezzo più pesante».

Orbene, osserva il rimettente, individuata la *ratio* della norma nella necessità di «punire severamente chi utilizza un ciclomotore o un motociclo per commettere un reato, risulta difficilmente comprensibile la ragione per cui il legislatore abbia ritenuto meno grave un comportamento tenuto, invece, da un automobilista o un camionista», anche in considerazione dei «ben maggiori danni che potrebbero causare», donde l'ipotizzato contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale.

2. — È intervenuto in ciascuno dei giudizi — salvo quello originato dall'ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Aosta — il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale — sul presupposto che il testo della norma censurata risulta modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 — ha chiesto, in via preliminare, alla Corte costituzionale di disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti «onde consentire una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo».

In subordine, quanto alla dedotta «manifesta irragionevolezza» della norma censurata, giacché essa realizzerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe più gravi», l'Avvocatura dello Stato rileva che «la scelta di sanzionare in modo diverso una condotta di guida a secondo del tipo di veicolo guidato non è di per sé irragionevole», rispondendo oltretutto, nella specie, all'esigenza di contenere gli infortuni verificabili con l'uso di motocicli o ciclomotori, in quanto veicoli «dotati evidentemente di minore stabilità e con maggiore difficoltà di controllo».

*Considerato in diritto*

1. — I Giudici di pace di Aosta (r.o. n. 152 del 2006), Urbino (r.o. n. 320 del 2006), Trento (r.o. n. 687 del 2006), Padova (r.o. n. 697 del 2006) e Belluno (r.o. n. 270 del 2007) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori e motoveicoli nei casi in cui tali mezzi siano stati adoperati per commettere un reato.

I rimettenti — investiti dell'opposizione proposta avverso provvedimenti di sequestro dei suddetti veicoli, tutti adottati, in vista della successiva confisca, in relazione alla contestata violazione dell'art. 186 del codice della strada — lamentano l'assoggettamento di motoveicoli e ciclomotori, in forza del censurato art. 213, comma 2-*sexies*, del codice, ad un trattamento irragionevolmente più grave di quello previsto per gli altri veicoli, per i quali la confisca non è invece stabilita.

2. — In via preliminare, deve esser disposta la riunione dei diversi giudizi, ai fini di un'unica pronuncia, in ragione della identità delle questioni rimesse all'esame di questa Corte.

3. — Prima di affrontare il merito, occorre esaminare le modificazioni legislative che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, hanno interessato sia la disposizione censurata che il contesto normativo in cui essa risulta inserita, e ciò al fine di verificarne l'eventuale incidenza sul presente giudizio.

Difatti, dopo che i giudici *a quibus* hanno sollevato l'indicata questione di costituzionalità, il testo dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada è stato modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tuttavia, anche nella sua attuale formulazione, la norma suddetta continua a prevedere l'applicazione della sanzione accessoria della confisca dei (soli) ciclomotori e motoveicoli nel caso in cui gli stessi siano adoperati per commettere un reato, giacché il citato *ius superveniens* ha unicamente eliminato la previsione dell'applicazione della sanzione nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada (si tratta delle norme che disciplinano il trasporto, rispettivamente, «di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore», quello «di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote», nonché l'uso «del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote»).

Orbene, le fattispecie oggetto dei giudizi principali concernono, invece, proprio la commissione di un reato (segnatamente quello di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del codice della strada), sicché risulta evidente come il citato *ius superveniens* non possa avere alcuna influenza sull'esito di detti giudizi.

Analogamente, priva di effetti rispetto ad essi si presenta la successiva modifica apportata, al testo dell'art. 186 del codice della strada, dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Ed invero, sebbene esso abbia introdotto nel citato art. 186 il comma 2-*bis*, che ha previsto l'applicazione del «fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni» nel solo caso in cui «il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale», la circostanza che in nessuna delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* venga in rilievo l'ipotesi contemplata dalla nuova disposizione — quella, cioè, di un sinistro stradale quale conseguenza della violazione dell'art. 186 del codice della strada — esclude, per definizione, la rilevanza anche di detto *ius superveniens* nei giudizi principali, con ciò rendendo superfluo stabilire, nel caso di specie, quali siano i rapporti intercorrenti tra la nuova norma ed il censurato art. 213, comma 2-*sexies*.

4. — Esclusa, dunque, la necessità di restituire gli atti ai giudici rimettenti, la questione di costituzionalità dagli stessi sollevata deve ritenersi non fondata.

5. — Premessa, invero, l'ampia discrezionalità nella individuazione delle sanzioni, atteso che «la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza» (così, da ultimo, con riferimento proprio alla disciplina della circolazione stradale, l'ordinanza n. 246 del 2007), il solo scrutinio che, anche nella presente ipotesi, questa Corte è legittimata a svolgere consiste nel verificare se la scelta legislativa, in sé considerata, presenti quel palese difetto di ragionevolezza che giustifichi la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Orbene, proprio alla stregua di una valutazione che investa, innanzitutto, la sua ragionevolezza intrinseca (e dunque la coerenza tra il contenuto della norma e la finalità perseguita attraverso la sua previsione), la disposizione in esame si presenta immune dal denunciato vizio di costituzionalità.

Deve ritenersi, infatti, non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorché un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual è la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando (come avviene proprio nel caso contemplato dall'art. 186 del codice della strada, cui si riferiscono le fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus*) sussiste un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato.

Né, d'altro canto, la profilata disparità di trattamento tra utenti della strada (atteso che l'operatività della confisca è stata limitata ad una sola categoria di veicoli e non è stata invece prevista a carico dei conducenti degli altri mezzi) potrebbe comunque comportare l'adozione della richiesta pronuncia caducatoria.

A parte, infatti, il rilievo che tale disparità non è neppure assoluta, come paiono invece ritenere i rimettenti (i quali mostrano di ignorare che per tutte le tipologie di veicoli, sempre adoperati per commettere un reato, l'applicazione della confisca — sebbene essa, in tal caso, operi solo facoltativamente ed alla stregua non di una sanzione accessoria, bensì di una misura di sicurezza reale — potrebbe comunque avvenire ai sensi dell'art. 240 del codice penale), dirimente è la constatazione che ogni iniziativa volta a superare questo trattamento differenziato non potrebbe che spettare al legislatore.

È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento» costituisce un intervento «riservato alla discrezionalità legislativa» (sentenza n. 435 del 1997).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 346

Ordinanza 10 - 19 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Amministrazione pubblica - Legge finanziaria della Regione Lazio - Norme in tema di incompatibilità a cariche o a funzioni apicali presso Enti o società regionali in pendenza di lite avente come controparte la Regione - Ulteriori norme relative alla composizione dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione Lazio - Estinzione del processo.**

- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, artt. 12, commi 1, lettera *b*), e 3, e 13, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3, 24, 51, 97, 113 e 117, comma secondo, lettera *g*); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1, lett. *b*), e 3, 13, comma 1, lett. *b*), capoverso *g-bis*) della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 30 giugno 2006, depositato in cancelleria il 6 luglio 2006 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Crisci per la Regione Lazio;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»;

che oggetto dell'impugnazione sono l'art. 12, commi 1, lett. *b*), e 3, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97 e 113 della Costituzione, e l'art. 13, comma 1, lett. *b*), nella parte in cui aggiunge la lettera *g-bis*) al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *g*), della Costituzione;

che l'art. 12, commi 1, lett. *b*), e 3, della legge suddetta introduce l'incompatibilità per lite pendente con la Regione, nei confronti di coloro che ricoprono cariche sociali o esercitano funzioni apicali presso enti e/o società sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione regionale e, secondo il Governo, violerebbe: *a*) il diritto del cittadino di agire (e resistere) in giudizio (artt. 24 e 113 Cost.), prestandosi «ad usi strumentali» per impedire l'accesso alle suddette cariche (art. 51 Cost.); *b*) il potere di autorganizzazione degli enti e società regionali, ledendo il principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.);

che l'art. 13, comma 1, lett. *b*), della stessa legge, nel contesto della legge regionale che promuove interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, inserisce tra i componenti dell'«Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e legalità» — che ha funzioni di supporto per le attività della Regione in tale ambito — un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro operativo Lazio e secondo il ricorrente violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. *g*), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

che la Regione Lazio si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato e riservandosi di controdedurre più ampiamente;

che, con atto depositato il 12 settembre 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri — preso atto del sopravvenuto art. 11 della legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007), che ha abrogato e in parte modificato le disposizioni impugnate — ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che a tale rinuncia ha fatto seguito l'accettazione della Regione Lazio, manifestata all'udienza pubblica del 25 settembre 2007.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 347

Ordinanza 10 - 19 ottobre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza ed assistenza - Indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.P.D.A.P. - Attribuzione, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, al coniuge superstite - Ripartizione con gli orfani maggiorenni secondo le norme stabilite per i dipendenti dello Stato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale - Mancanza di una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo - Scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3.
- Costituzione art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;*Giudici:* Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Petruzzo Anna Rosa ed altri nella qualità di eredi di Petruzzo Carmine e INPDAP ed altra, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, edizione straordinaria del 26 aprile 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, promosso dai figli di Carmine Petruzzo — dipendente di un ente locale deceduto in corso di servizio — contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e diretto ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire una quota pari al 60 per cento, da dividersi in parti uguali, dell'indennità premio di servizio dovuta al loro genitore (indennità che l'INPDAP aveva corrisposto in misura integrale a Grazia Merico, coniuge in seconde nozze del Petruzzo), il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennità sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell'art. 5, terzo comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che il rimettente premette che la norma censurata — la quale reca la disciplina dell'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio — è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità sotto vari aspetti, e che tali pronunce sono state, in parte, conseguenza dell'affermato venir meno di una razionale giustificazione della diversità di disciplina tra l'indennità premio di servizio prevista per i dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali, e, in parte, effetto del superamento del carattere meramente previdenziale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici e del riconoscimento della loro concorrente natura di retribuzione differita, la cui devoluzione ereditaria deve essere soggetta alle normali regole successorie;

che il giudice *a quo* afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, l'operato dell'INPDAP — il quale ha corrisposto l'intera indennità premio di servizio al coniuge superstite del dipendente — è stato conforme alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968 (in base alle quali la prole maggiorenni del dipendente deceduto in attività di servizio ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio solamente in mancanza del coniuge superstite) e che però la predetta norma contrasta con l'art. 3 Cost., in considerazione della ingiustificata disparità di trattamento che si verifica rispetto alle stesse categorie di superstiti di dipendenti dello Stato, per i quali l'art. 5, terzo comma, del d. P. R. n. 1032 del 1973 stabilisce che, se con il coniuge superstite concorrano più orfani maggiorenni, l'indennità è attribuita nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali tra loro, agli orfani;

che il rimettente aggiunge che, rispetto al coniuge superstite ed ai figli maggiorenni, la norma censurata non subordina il diritto alla corresponsione dell'indennità premio di servizio alla sussistenza di una situazione di

effettiva convivenza a carico del lavoratore defunto, sicché deve anche escludersi che, nei rapporti interni tra le suddette categorie di superstiti, la funzione previdenziale dell'indennità possa giustificare l'ordine di precedenza dettato dall'art. 3 della legge n. 152 del 1968.

Considerato che il Tribunale di Lecce dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennità sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell'art. 5, terzo comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che il rimettente denuncia la ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe ai danni degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale deceduto in corso di servizio (i quali, nel caso in cui vi sia anche il coniuge superstite, non concorrono nella distribuzione dell'indennità premio di servizio che viene attribuita integralmente al coniuge), rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale deceduto anch'esso in corso di servizio (i quali, anche nel caso di coesistenza con il coniuge superstite, percepiscono comunque una quota dell'indennità di buonuscita);

che la questione è manifestamente inammissibile, perché, se è consentito che il trattamento di fine rapporto del dipendente può essere sottratto all'asse ereditario per essere devoluto in via preferenziale a soggetti legati al lavoratore da un determinato vincolo familiare, deve essere riconosciuto al legislatore un certo grado di discrezionalità nell'individuare i soggetti beneficiari ed i criteri per distribuire l'emolumento tra di essi;

che, al riguardo, non vi è una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, essendo invece necessario operare una scelta tra varie opzioni possibili e tutte lecite, come è confermato dal fatto che nell'ordinamento sono rinvenibili plurimi modelli legislativi di erogazione in forma indiretta dei trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dei vari settori pubblici e privati (art. 5 del d. P. R. n. 1032 del 1973, per i dipendenti dello Stato; art. 3 della legge n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali; art. 2122 del codice civile, per i dipendenti privati e quelli degli enti parastatali), i quali, con riferimento ai soggetti beneficiari e ai criteri di distribuzione dell'emolumento, presentano differenze tali da non consentire un raffronto circoscritto ad un singolo aspetto;

che, con riferimento alla questione sollevata dal rimettente, non possono essere utilmente invocate le sentenze con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità di norme relative all'indennità di premio servizio a seguito della riscontrata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'indennità di buonuscita, perché in quei casi le disposizioni dichiarate illegittime comportavano la mancata insorgenza del diritto all'indennità premio di servizio in ipotesi nelle quali invece la disciplina per l'indennità di buonuscita prevedeva la corresponsione dell'emolumento (v. sentenze n. 763 e n. 821 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* MAZZELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 707

*Ordinanza del 6 febbraio 2007 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Benvenuti Miriam*

**Reati e pene - Prescrizione - Effetti della sospensione e della interruzione - Previsto collegamento dei differenti termini massimi di prescrizione allo *status* soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Disparità di trattamento in danno degli autori di reati meno gravi ma commessi con continuità.**

- Codice penale, art. 161, comma secondo, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nell'ambito del proc. n. 216/2003 R.G.N.R. (proc. n. 4233/2006 Reg. G.i.p.) nei confronti di Benvenuti Miriam, imputata per art. 368 c.p., commesso in data 21 luglio 1999 e 25 agosto 1999, con recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Esaminata la richiesta del difensore avv. Stefano Belli, il quale chiedeva per la propria assistita una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato;

Acquisito il parere del p.m. dott. Laura Canovai;

P R E M E S S A

In sede di udienza preliminare, in data 23 gennaio 2007, il difensore rilevava che, in base alla nuova normativa sulla prescrizione, introdotta con legge n. 251/2005 (applicabile al procedimento *de quo* poiché non vi è stata ancora la dichiarazione di apertura del dibattimento), il reato di calunnia contestato alla propria assistita doveva dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, essendo trascorso il termine massimo stabilito *ex art.* 161 secondo comma c.p. (aumento di un quarto rispetto al termine di sei anni) e cioè sette anni e sei mesi. Tuttavia non poteva giungersi a questo risultato (più favorevole alla propria assistita) perché era stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, la quale fa scattare l'aumento di un quarto della pena edittale massima.

Chiedeva pertanto sollevarsi questione di legittimità costituzionale per contrasto della norma citata (art. 161 secondo comma c.p. nuova formulazione) con gli art. 3, 13, 25, 27 della Costituzione.

R I L E V A N Z A

Alla stregua di quanto premesso la questione è rilevante nel procedimento *de quo*, in quanto se operasse l'ordinario termine massimo di prescrizione, senza l'aumento di un quarto, si imporrebbe una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quantomeno con riferimento al reato di calunnia commesso in data 21 luglio 1999.

*Non manifesta infondatezza*

Contrasto con l'art. 3 della Cost. La norma citata (la quale è stata modificata dall'art. 6, commi 1-4 della legge n. 251/2005) determina il tempo necessario a prescrivere per imputati incensurati (aumento di un quarto), imputati con recidiva infraquinquennale o specifica (aumentato della metà), imputati recidivi plurimi (aumento di due terzi), imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali (aumento del doppio). In definitiva la norma fa dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravità oggettiva del fatto bensì dallo *status* soggettivo dell'imputato, così determinando un ritorno al «diritto penale d'autore» ed introducendo una discriminazione assai pericolosa che finisce per pregiudicare gli autori di reati bagatellari ma commessi con continuità rispetto ai c.d. reati dei colletti bianchi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 8/1953;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso unitamente ai relativi termini di prescrizione (come da art. 159, primo comma c.p.).*

*Manda in cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Prato, addì 6 febbraio 2007

*Il giudice: LIGUORI*

07C1216

N. 708

*Ordinanza del 29 maggio 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Vampa Gas S.p.A. ora Enel rete Gas S.p.A. ed altra contro Comune di Mirano*

**Energia - Attività di distribuzione del gas - Regime transitorio degli affidamenti e concessioni - Previsione con norma di interpretazione autentica della salvezza della facoltà di riscatto anticipato, ove stabilita nei relativi atti di concessione o affidamento - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 69.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui ricorsi riuniti R.G. 1747/2002 e R.G. 2741/2004, rispettivamente proposti da:

R.G. 1747/2002): Vampa Gas S.p.A., in prosieguo di causa divenuta GE.AD. S.p.A. e, quindi, Enel Rete Gas S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi sempre dall'avv. Luigi Manzi e dall'avv. Ivone Cacciavillani, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

R.G. 2741/2004): GE.AD. S.p.A., in prosieguo di causa divenuta Enel Rete Gas S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi sempre dall'avv. Luigi Manzi e dall'avv. Ivone Cacciavillani, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Contro, R.G. 1747/2002 e R.G. 2741/2004): il Comune di Mirano (Venezia), in persona del suo sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Bianchini con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia, piazzale Roma n. 464, per l'annullamento:

R.G. 1747/2002): del provvedimento Prot. n. 23146 dd. 24 maggio 2002 del sindaco di Mirano recante la comunicazione di esercizio del diritto di riscatto, ai sensi del contratto d'appalto vigente *inter partes* e con decorrenza 31 dicembre 2003, per la gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano, e di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonché, mediante motivi aggiunti di ricorso susseguentemente proposti, del provvedimento del vice sindaco di Mirano Prot. n. 35925 dd. 8 agosto 2002 recante la comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato, ai sensi del contratto d'appalto vigente *inter partes*, al riscatto della gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano, e di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento impugnato nella misura che sarà quantificata in corso di causa; e — sempre con motivi aggiunti di ricorso susseguentemente proposti — del provvedimento Prot. n. 49034 dd. 17 ottobre 2003 del dirigente — responsabile del procedimento — segretario generale del comune di Mirano recante l'invito a fornire all'amministrazione comunale la documentazione «libro lavori, libro cespiti, bilanci degli ultimi 4 anni, estesa della rete suddivisa per diametro, anno di realizzazione e terreno di posa, ecc.», necessaria «ai fini della valutazione dell'importo di riscatto di cui all'art. 6 della convenzione stipulata il 7 luglio 1979 e successivamente integrata, di cui alla disdetta con nota n. 23146 del 27 maggio 2002»;

R.G. 2741/2004): dei provvedimenti n. 40 dd. 4 marzo 2004 e n. 115 dd. 8 giugno 2004 a firma del segretario generale del Comune di Mirano; nonché, mediante motivi di ricorso aggiunti susseguentemente proposti, del provvedimento del segretario generale del Comune di Mirano n. 190/2004 dd. 27 ottobre 2004, recante la proroga del rapporto in essere con Vampa Gas per la gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano sino al 31 marzo 2005 e, comunque, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 24 luglio 2002 (R.G. 1747/2002) e il 28 settembre 2004 (R.G. 2741/2004), nonché rispettivamente depositati il 31 luglio 2002; (R.G. 1747/2002) e l'8 ottobre 2004 (R.G. 2741/2004);

Visti i motivi aggiunti di ricorso notificati *sub* R.G. 1747/2002 in data 7 ottobre 2002 e in data 18 novembre 2002, e rispettivamente depositati il 14 ottobre 2002 e il 21 novembre 2003;

Visti — altresì — i motivi aggiunti di ricorso notificati *sub* R.G. 2741/2004 in data 23 dicembre 2004 e depositati il 5 gennaio 2005;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano:

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 27 aprile 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'avv. Baldan per la parte ricorrente e l'avv. Alfredo Bianchini per il Comune di Mirano:

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

1.1. — Il contenzioso venutosi a determinare tra le parti può essere così riassunto in termini di fatto.

1.2. — Vampa Gas S.p.A. era l'originaria concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano ad uso domestico, di riscaldamento commerciale, artigianale ed industriale nel territorio del Comune di Mirano (Venezia) ai sensi del contratto Rep. 655/1979 dd. 7 luglio 1979 a rogito del segretario del medesimo Comune di Mirano che, come integrato con atto dd. 30 maggio 1990, scade in data 31 dicembre 2008 (*cf.* doc. 1 di parte ricorrente depositato il 31 luglio 2002).

Con nota raccomandata Prot. n. 23146 dd. 24 maggio 2002 il sindaco di Mirano ha comunicato a Vampa Gas di «esercitare formalmente il diritto di riscatto a far data dal 31 dicembre 2003 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del contratto ...» in essere tra le parti.

Con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 1747/2002), Vampa Gas ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento, deducendo al riguardo l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria ed illogicità manifesta.

1.3. — Dopo la notificazione dell'atto introduttivo di tale primo giudizio, con nota raccomandata Prot. n. 35925 dell'8 agosto 2002 il vice sindaco di Mirano ha comunicato a Vampa Gas «ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 4 e 7 della legge n. 241 del 1990 il formale avvio del procedimento di riscatto *ex* art. 6 del contratto

d'appalto in essere assegnando il termine di 20 giorni dal ricevimento, per eventuali controdeduzioni», disponendo «contestualmente ... la sospensione degli effetti della citata nota n. 23146 (dd. 24 maggio 2002)» e «rimanendo impregiudicato ogni diritto in capo alla scrivente amministrazione».

Anche tale nota è stata impugnata da Vampa Gas con motivi aggiunti di ricorso proposti ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato per effetto della legge 21 luglio 2000, n. 205, deducendo parimenti al riguardo — sia in via autonoma, che in via derivata — l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria ed illogicità manifesta, nonché deducendo in via ulteriormente autonoma l'avvenuta violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta.

1.4. — Con ulteriore nota Prot. 49034 dd. 17 ottobre 2003 il dirigente — responsabile del procedimento — segretario generale del Comune di Mirano ha quindi invitato GE.AD. S.p.A., nel frattempo succeduta a Vampa Gas a titolo universale in forza dell'atto di fusione per incorporazione Rep. 9871 - Racc. 5103 dd. 2 dicembre 2002 a rogito della dott. Matilde Atlante, notaio in Roma, a fornire entro il termine di venti giorni la documentazione («libro lavori di cui all'art. 7 della convenzione del 7 luglio 1979, libro cespiti, bilanci degli ultimi 4 anni, estesa della rete suddivisa per diametro, anno di realizzazione e terreno di posa ecc.» necessaria «ai fini della valutazione dell'importo di riscatto di cui all'art. 6 della convenzione stipulata il 7 luglio 1979 e successivamente integrata, di cui alla disdetta con nota n. 23146 del 27 maggio 2002»).

GE.AD. S.p.A., a sua volta, a mezzo di nuovi motivi aggiunti ha impugnato, sempre *sub* RG. 1747/2002, anche tale ulteriore atto, parimenti deducendo, sia in via derivata che in via autonoma, l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria ed illogicità manifesta, nonché l'avvenuta violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta.

1.5. — Si è costituito in giudizio il Comune di Mirano, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti susseguentemente proposti.

1.6. — Con sentenza n. 6260 dd. 22 dicembre 2002, emessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della legge 1034 del 1971 come modificato dall'art. 9 della legge n. 205 del 2000, questa stessa sezione ha rilevato in proposito che l'art. 21 della convenzione vigente *inter partes* in ordine al servizio di distribuzione del gas metano ad uso domestico, di riscaldamento, commerciale, artigianale ed industriale dispone che «tutte le contestazioni o le controversie che potessero insorgere in dipendenza e per l'interpretazione "della convenzione medesima" ad esclusione di quanto attiene al prezzo di vendita del gas» sono devolute ad un Collegio arbitrale e, ha pertanto affermato che «tale tipo di clausola compromissoria deve ritenersi valida in forza dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 — norma interpretativa — e (che la stessa), trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi — quelli derivanti all'affidatario del servizio dal contratto — determina la competenza arbitrale in deroga alla competenza del giudice amministrativo».

1.6. — GE.AD. ha impugnato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato con ricorso in appello ivi depositato *sub* R.G. 2828/2005 in data 30 marzo 2004.

Questo ulteriore grado di giudizio, dopo una serie di rinvii, è stato definito con decisione della sezione V del Consiglio di Stato n. 3482 dd. 13 giugno 2006 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al riguardo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando così nuovamente gli atti a questo T.a.r. ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 come modificato dall'art. 11 della legge n. 205 del 2000.

A conforto della propria decisione, il giudice di appello ha — tra l'altro — rilevato che «quello che viene comunemente definito il diritto di riscatto altro non è che una potestà di stampo pubblicistico, che l'amministrazione autorizzata ad esercitare in presenza di determinate condizioni, rispetto alla quale la posizione soggettiva incisa assume la connotazione di interesse legittimo. Né appare che la conclusione possa mutare a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 - 14 luglio 2004, invocata dall'appellato comune ... per allegare sotto altro profilo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Non è dubbio che la pronuncia abbia individuato l'oggetto della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi in quelle controversie che traggano origine — come ricorda lo stesso comune appellato — dall'esercizio di potere autoritativo, e si è già detto come il c.d. diritto di riscatto debba essere qualificato come un aspetto del potere di gestione del servizio pubblico».

2.1. — Nelle more della definizione del giudizio di appello promosso avverso la predetta sentenza n. 6260 del 2002, il segretario generale del Comune di Mirano ha adottato le determinazioni n. 40 dd. 4 marzo 2004 e n. 115 dell'8 giugno 2004, per effetto delle quali ha disposto la proroga del rapporto concessorio in essere con GE.AD. nel presupposto che lo stesso si fosse in precedenza interrotto.

Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla medesima GE.AD. con ulteriore ricorso proposto innanzi a questo stesso T.a.r. *sub* R.G. 2741 del 2004, deducendo innanzitutto l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del T.U. approvato con r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 6 della convenzione in essere tra la medesima GE.AD. e il Comune di Mirano, incompetenza, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta.

La medesima ricorrente, con un secondo ordine di motivi, ha quindi dedotto l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dagli artt. 97, 3, 41 e 43 Cost., ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del T.U. approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 6 della convenzione in essere tra la medesima GE.AD. e il Comune di Mirano, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità manifesta, sviamento di potere e violazione del principio generale dell'affidamento.

2.2. — Giova a questo punto rilevare che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dd. 15 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

La relativa disciplina, entrata in vigore il 28 settembre 2004, è divenuta poi nota come «Legge Marzano».

L'art. 1, comma 69, della medesima legge n. 239 del 2004 reca in esordio i seguenti due periodi: «La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite».

A sua volta, la disposizione testé resa oggetto di interpretazione — ossia l'anzidetto art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000 — afferma che «per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione».

2.3. — Dopo l'entrata in vigore del predetto art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004, il segretario generale del Comune di Mirano ha assunto la determinazione n. 190 dd. 12 ottobre 2004, per effetto della quale ha disposto una nuova proroga del rapporto concessorio in essere con GE.AD. «limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino al 31 marzo 2005 e comunque sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, come previsto dall'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000».

Quest'ultima, a sua volta, ha proposto al riguardo *sub* R.G. 2741/2004 motivi aggiunti di ricorso, deducendo al riguardo le medesime censure formulate nell'atto introduttivo di tale seconda causa, ossia l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del T.U. approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 6 della convenzione in essere tra la medesima GE.AD. e il Comune di Mirano, incompetenza, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta, nonché l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dagli artt. 97, 3, 41 e 43 Cost., ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del T.U. approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 6 della convenzione in essere tra la

medesima GE.AD. e il Comune di Mirano ed ulteriore eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, illogicità manifesta, sviamento di potere e violazione del principio generale dell'affidamento.

La ricorrente ha pure dedotto l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 in ragione della sua natura innovativa e non interpretativa, nonché in dipendenza dell'avvenuta violazione del principio generale dell'affidamento (*cf.* artt. 2 e 3 Cost.), nonché della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

2.4. — Si è costituito anche in questo ulteriore giudizio il Comune di Mirano, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso, anche — e soprattutto — in dipendenza del predetto art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 che nella specie, per l'appunto legittimerebbe l'avvenuto esercizio del riscatto da parte dell'amministrazione comunale.

2.5. — A sua volta, nel medesimo procedimento si è costituita Enel Rete Gas S.p.A., quale successore universale di GE.AD. in forza dell'atto di fusione per incorporazione Rep. n. 11305 - Racc. n. 5847 a rogito della dott. Matilde Atlante, notaio in Roma, rilevando da un lato l'asserita acquiescenza del Comune di Mirano nei confronti delle censure fatte valere nei suoi confronti e chiedendo, in subordine, l'accoglimento del ricorso previo eventuale rinvio del predetto art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 alla Corte costituzionale in relazione alle anzidette censure di incostituzionalità.

2.6. — Il Comune di Mirano, per parte propria, ha insistito per la reiezione del ricorso, negando di aver prestato acquiescenza nei confronti delle censure dedotte dalla controparte.

3. — Anche nel ricorso proposto *sub* R.G. 1747/2002 si è costituita Enel Rete Gas S.p.A. formulando analoghe conclusioni, alle quali a sua volta ha replicato il Comune di Mirano ribadendo la fondatezza dei propri assunti.

4. — Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 entrambe le cause sono state trattenute per la decisione.

5. — Tutto ciò premesso, il Collegio dispone innanzitutto la riunione dei ricorsi, stante l'identità delle parti e l'indubbia connessione ravvisabile tra i provvedimenti ivi complessivamente resi oggetto di impugnativa.

6. — Sempre in via preliminare, il Collegio reputa che perduri l'interesse alla decisione dei due ricorsi in epigrafe.

Invero, secondo la difesa di Enel Rete Gas S.p.A., il rapporto concessorio proseguirebbe «sostanzialmente» allo stato attuale «con reciproca soddisfazione, tanto che ad oggi nessun formale provvedimento di riscatto» risulterebbe «mai intervenuto, come peraltro si evince(rebbe) anche dal documento depositato in vista dell'(odierna) udienza pubblica, come peraltro si evince(rebbe) anche dal documento depositato in vista dell'udienza pubblica (odierna) ... (si tratta del provvedimento n. 1012 dell'8 gennaio 2007 del Settore lavori pubblici del Comune di Mirano, dal quale emerge(rebbe) che, anche di recente, l'amministrazione rilascia pacificamente ad Enel Rete Gas le autorizzazioni che si rendono necessarie per la gestione del servizio di distribuzione del gas» (*cf.* memoria dd. 12 aprile 2007 depositata sia *sub* R.G. 1747/2002 che *sub* R.G. 2741/2004 dalla difesa di Enel Rete Gas S.p.A., pag. 4).

Il Collegio non concorda con tale prospettazione della ricorrente, posto che l'amministrazione comunale a ragione insiste per la decisione dei due ricorsi in dipendenza del fatto che l'accertamento della legittimità del riscatto da essa disposto nei confronti dei danti causa di Enel Rete Gas S.p.A. consentirebbe all'amministrazione medesima di bandire una gara per l'aggiudicazione del servizio ad oggi disimpegnato a titolo successorio dalla predetta Enel Rete Gas prima della scadenza del periodo transitorio contemplato, ad oggi, per effetto dell'anzidetto art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel frattempo entrato in vigore; e, del resto, consta che i provvedimenti relativi al procedimento di riscatto già avviato nei confronti di Vampa Gas (e, conseguentemente, ora nei riguardi di Enel Rete Gas) siano stati soltanto interinalmente sospesi, ma non rimossi in via di autotutela da parte dell'amministrazione comunale.

7. — Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del tutt'oggi vigente art. 24 del T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, «i comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1» del medesimo T.U. — ossia l'assunzione dell'impianto e l'esercizio diretto della conseguente attività — «pei servizi ... che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci» (primo comma).

«Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni (secondo comma).

«Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno» (terzo comma).

«Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: *a*) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima; *b*) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente; *c*) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti. L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) di questo articolo» (quarto comma).

«L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa» (quinto comma).

«In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune» (sesto comma).

«Avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri i quali saranno nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori» (settimo comma).

«I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto» (ottavo comma).

Il nono ed ultimo comma dispone, a sua volta, che «le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione siano stabilite da contratto, purché stipulando sei mesi prima della promulgazione della legge 29 marzo 1903, n. 103», ossia la principale delle fonti normative recepite da tale T.U.: sintomo evidente, questo, dell'avvenuta ridisciplina dell'istituto (*ab origine* normato esclusivamente dalle parti in sede di concessione-contratto) mediante fonte legislativa precettivamente applicata alle parti, anche se il susseguente art. 26 impone ai comuni «che intendano concedere all'industria privata» un servizio pubblico, di riservarsi «nel relativo contratto di concessione ... la facoltà del riscatto con tali condizioni e termini che non siano, per i comuni medesimi, più onerosi di quelli» testé descritti.

L'art. 25 del medesimo T.U. 2578 del 1925 dispone, a sua volta, che «quando i comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima» tecnico-finanziario contemplato dall'art. 10 dello stesso T.U., «devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari» (primo comma).

«Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli artt. 10 e 11», ossia in base ad altro progetto di massima tecnico-finanziario e ad apposita deliberazione dell'organo consiliare (secondo comma).

La giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione da tempo riconosce al giudice amministrativo giurisdizione nella materia di cui trattasi, posto che — ancor prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 205 del 2000 — è stato affermato che «la domanda, con la quale il concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale (nella specie, distribuzione del gas) insorga avverso il provvedimento di riscatto della concessione adottato dal comune concedente, deducendo l'illegittimo esercizio della relativa facoltà prima dei termini fissati dall'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, investe la sussistenza stessa del potere di riscatto e l'osservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo. Tale domanda, pertanto, non spettava alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ma era devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, mentre, dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, istitutiva dei t.a.r., spetta alla competenza giurisdizionale esclusiva dei tribunali stessi, ai sensi degli art. 5 e 7 della citata legge (in forza dei quali la giurisdizione del giudice ordinario resta limitata alle cause riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi). Da tanto consegue che il patto della convenzione di concessione, il quale devolva ad arbitri l'indicata controversia, deve ritenersi operante fino alla sopravvenienza della citata legge, configurando una legittima deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, ma invalido ed inefficace dopo detto momento, perché, in difetto di contraria previsione di legge, deve escludersi la facoltà di compromettere in arbitri materia sottratta all'area della giurisdizione del giudice ordinario, ed affidata a una giurisdizione speciale» (Cass., SS.UU., 2 maggio 1979, n. 2522).

Va in ogni caso soggiunto — e, a tale proposito, la stessa decisione della sezione V del Consiglio di Stato n. 3482 dd. 13 giugno 2006 intervenuta nel procedimento proposto *sub* R.G. 1747/2002 costituisce, al riguardo, prova eloquente — che la giurisprudenza del giudice amministrativo, al di là delle conseguenze di carattere patrimoniali discendenti dal riscatto a favore del gestore del servizio destinatario di tale provvedimento, riconduce comunque quest'ultimo all'esercizio di una potestà *tout court* autoritativa.

Va anche rilevato — avendo segnatamente riguardo al caso di specie — che il Comune di Mirano e l'allora Vampa Gas hanno puntualmente recepito nell'art. 6 della convenzione vigente *inter partes* la surriferita disciplina contenuta nell'art. 24 del T.U. approvato con r.d. 2578 del 1925, disponendo testualmente ivi che «è fatto salvo al comune il diritto di riscatto nell'ambito della legge oggi vigente sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, regolato come segue. Tale diritto potrà essere esercitato dopo il decorso di 10 anni dal 1° gennaio 1979 e successivamente di cinque anni in cinque anni, come previsto dalla legge, dandosi atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del r.d. 10 maggio 1904, n. 103, che la natura e l'entità delle modifiche apportate all'antecedente rapporto fra il comune e la concessionaria hanno sostanzialmente novato il rapporto medesimo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto di cui sopra da parte del comune, la componente di indennizzo indicata al par. *a*) dell'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 248 (valore industriale dell'impianto) sarà calcolata tenendo conto, separatamente per il vecchio e il nuovo impianto, della diversa durata di esercizio di ciascuno di essi (... illeggibile ... anni e mezzo per il vecchio impianto, 22 anni e mezzo per il nuovo impianto), e quindi detraendo dal valore industriale, senza degni di sorta, di ciascun impianto al momento del riscatto, una quota che non dovrà superare nel complesso, per ogni anno di effettivo utilizzo, un trentanovesimo per il vecchio impianto e un ventiduesimo per i nuovi impianti. Il pagamento dell'indennità di riscatto dovrà avvenire contestualmente alla consegna degli impianti» (*cf.* doc. 2 di parte ricorrente *sub* R.G. 1747/2002, depositato il 31 luglio 2002).

8. — Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha costantemente interpretato il «sistema», così come delineato dallo *ius superveniens*, nel senso dell'impossibile conciliazione tra l'esercizio di un potere (autoritativo) di riscatto in via anticipata, esclusivamente funzionale alla riassunzione del servizio da parte dell'ente concedente, ed il preminente obiettivo dell'apertura del mercato della specifica utility alla concorrenza, quanto meno sotto il profilo della competizione «per» il mercato, stante l'indubbia preminenza della necessità — proprio mediante la disciplina transitoria contenuta nel medesimo art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 — dell'adeguamento del nostro ordinamento alla disciplina contenuta nella direttiva di settore n. 98/30/CE, a sua volta deputata ad attuare nel mercato del gas i principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato UE (*cf.* sul punto, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4791 e n. 4788; 14 aprile 2004, n. 3816 e n. 3818; 11 luglio 2003, n. 3057, tutte nel senso che la disciplina complessivamente contenuta nel d.lgs. n. 164 del 2000 ha abrogato l'istituto del riscatto anticipato di cui all'art. 24 e ss. del T.U. approvato con r.d. n. 2578 del 1925).

Va, altresì, soggiunto — argomentando *a contrariis* ma pervenendo alla stessa conclusione di fondo — che la mancata, espressa previsione dell'abrogazione dell'istituto del riscatto anticipato di cui all'art. 25 del T.U. approvato con r.d. n. 2578 del 1925 per effetto d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante la nuova disciplina dell'attività di distribuzione del gas e della durata delle concessioni in essere, non è decisiva ai fini della sopravvivenza dello stesso, in quanto il regime transitorio non ha una sua autonomia, nel senso che non è previsto per mantenere in vita il preesistente regime, ma soltanto per rendere possibile, in tempi certi, il sistema dell'esternalizzazione; pertanto, anche nel regime transitorio, va esclusa l'ammissibilità di un istituto che persegue finalità non più contemplate dall'ordinamento, essendo finalizzato all'opzione per una gestione diretta del servizio ora non più possibile, dovendo tale gestione essere sempre esternalizzata. Né a soluzione diversa potrebbe condurre la disciplina contenuta nell'art. 123 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione, è applicabile il T.U. approvato con r.d. n. 2578 del 1925, considerato che l'art. 123 testé citato disciplina l'istituto del riscatto in relazione alla generalità dei servizi pubblici gestiti o gestibili anche in modo diretto dall'Ente locale, ma non incide sulla normativa speciale in materia di distribuzione del gas, ancorché anteriore e che, escludendo — per l'appunto — la facoltà di gestione

diretta, impedisce comunque l'applicazione del T.U. n. 2578 del 1925 per l'esercizio del diritto di riscatto relativamente ai rapporti in corso di esecuzione (così, puntualmente, T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 7 giugno 2002, n. 843).

9. — Nondimeno, i surriportati due primi periodi dell'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 risultano — per contro — inequivocabilmente finalizzati a reintrodurre nell'ordinamento italiano — per di più in via retroattiva, ossia sotto la specie dell'interpretazione autentica — l'istituto del riscatto, sia pure «convertendolo» a strumento giuridico del tutto atipico, ossia finalizzandolo non già all'ormai assodatamente impossibile esercizio diretto del servizio da parte dell'amministrazione comunale, ma ad una sorta di recesso dal rapporto convenzionale da parte di quest'ultima, ferma comunque restando l'esigenza di riaffidamento del servizio medesimo secondo la disciplina dell'evidenza pubblica.

Né va sottaciuto, a tale riguardo, che l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000 pretesamente interpretato in via autentica, disciplina — come si è visto — assieme ai due commi susseguenti, il regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni già in essere, senza tuttavia minimamente accennare alla possibilità di una risoluzione anticipata del rapporto.

Circa la portata «autentica» dell'«interpretazione» introdotta dall'art. 1, comma 69, primi due periodi, della legge n. 239 del 2004, depongono a favore sia la lettera della prima disposizione («va interpretata»), sia l'esame dei lavori parlamentari che si sono conclusi con l'approvazione dell'«interpretazione» medesima.

A tal riguardo va innanzitutto denotato l'intervento dell'on. Polledri (*cf.* a pag. 26 del resoconto della seduta n. 323 della Camera dei deputati, tenutasi il 16 giugno 2003 sull'A.C. n. 3297 della XIV Legislatura, divenuto — per l'appunto — in seguito la legge n. 239 del 2004: «A tutt'oggi il riscatto anticipato — *ex* articolo 24 del regio decreto n. 2578 del 1925 — deve essere, a nostro giudizio, giustamente integrato con il regime transitorio, *ex* articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000. In questo modo (ovvero, senza l'emendamento all'originario testo del disegno di legge, preannunciato subito dopo dal deputato), potrebbe essere adottata un'interpretazione che, di fatto, impedirebbe agli enti locali di applicare al più presto le disposizioni relative al decreto legislativo n. 164 del 2000 e di poter disporre dei benefici che ineriscono alla liberalizzazione del mercato del gas, senza, quindi, avere la possibilità di poter usufruire di una messa in gara del servizio di distribuzione del gas stesso».

A tale intervento ha fatto quindi seguito quello dell'on. Didoné (*cf.*, a pag. 94, della seduta n. 501 della medesima Assemblea, tenutasi il 29 luglio 2004 sull'A.C. n. 3297-B, transitato in seconda lettura alla Camera) dal seguente tenore: «Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sostenere, per una serie di ragioni, gli emendamenti presentati dal Governo che ripristinano il testo del Senato. Come ricordava il Ministro Marzano, vorrei soffermarmi sul fatto che questo disegno di legge intende fare salvo in capo all'ente comunale concedente, durante il periodo transitorio, il diritto di riscatto anticipato del servizio pubblico in concessione. Ciò, ovviamente, non in modo arbitrario, ma a determinate condizioni: tale facoltà deve infatti essere espressamente prevista dall'atto di concessione; devono essere rispettate le modalità di esercizio di detta facoltà, come stabilito nell'atto di concessione stesso; il servizio riscattato deve essere affidato ad un nuovo gestore esterno da individuarsi mediante gara. L'interpretazione introdotta con il presente disegno di legge mira semplicemente a preservare un diritto potestativo, quello di riscatto anticipato, che l'atto di concessione, previsto dal regio decreto del 1925, già riconosce all'ente comune, ma il cui esercizio viene ritenuto illegittimo da un prevalente orientamento giurisprudenziale, che pone in relazione di consustanzialità l'esercizio del riscatto e la gestione diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas, non più consentita dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164, ossia il famoso “decreto Letta” ... È fatto comunque salvo il diritto al riscatto anticipato durante il periodo transitorio, sussistendone le condizioni più sopra specificate».

Ancora più eloquente risulta la dichiarazione di voto finale dell'on. Polledri in occasione della stessa seduta: «... In relazione al provvedimento in esame abbiamo riscontrato grosse resistenze da parte di associazioni di categoria circa la parte del testo concernente la disciplina del riscatto anticipato da parte dei comuni ... Con riguardo al quesito concernente il riscatto anticipato, in termini generali va spiegato che il comma 69 dell'articolo unico del disegno di legge n. 3297-B, nel testo approvato dal Senato, intende fare salvo all'ente comunale concedente, durante il periodo transitorio, il diritto potestativo di riscatto anticipato del servizio pubblico in concessione, esercitabile a determinate condizioni: tale facoltà sia espressamente prevista dall'atto di concessione; siano rispettate le modalità di esercizio di detta facoltà, come stabilite nell'atto di concessione. Al riguardo, nel prevedere la possibilità del riscatto anticipato della concessione, si fa solitamente richiamo al disposto dell'articolo 24 del regio decreto n. 2578 del 1925, ... Il riscatto anticipato non può dunque essere esercitato liberamente, ma è soggetto ad una rigida tempistica, da determinarsi caso per caso, sulla base dell'atto di concessione ed, in particolare sulla durata della concessione stessa.

Il servizio riscattato sia riaffidato ad un nuovo gestore esterno da individuarsi mediante gara. La novella interpretativa introdotta dal disegno di legge Marzano mira semplicemente a preservare un diritto potestativo (riscatto anticipato) che l'atto di concessione (ovvero l'articolo 24 del regio decreto n. 2578 del 1925) già riconosce all'ente comunale, ma il cui esercizio viene ritenuto illegittimo da un prevalente orientamento giurisprudenziale, che pone in relazione di consustanzialità l'esercizio del riscatto con una gestione diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas, non più consentita dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 ... È fatto comunque salvo il diritto al riscatto anticipato durante il periodo transitorio, sussistendone le condizioni, come sopra evidenziato ... In buona sostanza, il disegno di legge Marzano stabilisce che il periodo transitorio termina al 31 dicembre 2007 e entro detto periodo il comune potrà esercitare il riscatto anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 24 del regio decreto n. 2578 del 1925, con un preavviso di un anno ... Quindi, il cuore della norma che fa riferimento al riscatto anticipato ottiene un risultato assolutamente positivo e condivisibile per la collettività, dando la possibilità ai comuni di potere indire nuove gare; tutto questo con lo spirito di tutelare sempre e comunque l'attività imprenditoriale: infatti la tempistica delle scadenze, sia per il riscatto sia per i rinnovi, è ben definita e lascia la possibilità ai gestori di potere pianificare la propria attività ... Le imprese infatti continuano ad essere tutelate, visto che il Senato si è limitato ad approvare un emendamento interpretativo già contenuto nel testo del disegno di legge Marzano approvato nel luglio scorso alla Camera; detto emendamento chiarisce la portata di una norma già in vigore da quattro anni (articolo 15 del decreto legislativo n. 164), confermando il diritto potestativo al riscatto anticipato, se previsto nei contratti di affidamento e di concessione.

Sotto questo profilo, dunque, non vi è nessuna modifica, né del sistema normativo (il riscatto anticipato è un diritto riconosciuto agli enti locali dal testo unico del 1925, sulla base di una norma — articolo 24 — mai abrogata), né di quello pattizio voluto ed accettato dalle parti (ente locale concedente e concessionaria) mediante sottoscrizione del relativo contratto di affidamento e di concessione. Ne consegue che l'esercizio di un diritto, previsto sia dalla legge, sia dal contratto, non può influire in alcun modo sui programmi imprenditoriali e sui piani di investimento che il concessionario-imprenditore deve aver configurato all'atto della sottoscrizione del contratto».

Da quanto testé riferito emerge, quindi, che il Legislatore è stato mosso proprio dall'intento di superare, per via d'interpretazione autentica, l'anzidetto indirizzo ermeneutico del giudice amministrativo e di consentire per l'effetto, anche nel corso del periodo transitorio, l'esercizio da parte degli enti locali del potere di riscatto, secondo le norme previste dal risalente T.U. 2578 del 1925.

9.1. — Questo Collegio a sua volta reputa che — al di là degli intendimenti dichiaratamente avuti di mira dai *conditores juris* — giammai possa riconoscersi natura interpretativa (e, quindi, efficacia retroattiva) ad una disciplina che, sebbene qualificata e formulata come tale dal Legislatore, privilegi tuttavia un'esegesi precedentemente non consentita alla stregua degli ordinari canoni dell'ermeneutica legislativa, dovendo pertanto seriamente dubitarsi della costituzionalità di disposizioni legislative — ancorché recanti formulazioni letterali tali da ricondurne il significato a norme di interpretazione autentica — laddove esse risultino finalizzate — mediante una ben evidente forzatura letterale — ad attribuire ad una disposizione previgente un significato precettivo da essa obiettivamente non ritraibile pur utilizzando nella massima espansione applicativa tutte le regole e le tecniche in materia di *interpretatio legis*.

9.2. — Il Collegio non ignora che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 qui in esame alcune pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che la disciplina in esso contenuta non presenta profili contrari ai dettami costituzionali.

In particolare, secondo quanto affermato da Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2005, n. 3817, si perverrebbe al risultato della compatibilità tra lo *ius novum* e gli artt. 97 e 3 Cost., rilevando «che: *I*) contrariamente agli obiettivi assertivamente perseguiti dal Legislatore con il varo del comma 69 e per un non infrequente fenomeno di rifrazione proprio di ogni nomopoiesi (indotto dai riverberi sistemici di qualunque norma immessa nell'ordinamento), l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 ha unicamente “fatto salva” la facoltà di riscatto eventualmente quella “stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione” e non anche quella prevista dal regio decreto del 1925; *II*) la norma autenticamente interpretata dall'art. 1 della legge n. 239 del 2004 non è poi l'art. 24 del ridetto testo unico, ma l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; *III*) il suddetto comma 5 effettivamente lasciava spazio a differenti interpretazioni, nella parte in cui esso non affrontava espressamente l'aspetto della reale incidenza dello *jus superveniens* sui rapporti convenzionali in essere, ossia nella parte in cui la disposizione non regolava il campo delle possibili interferenze, sul piano intertemporale, tra il principio di esternalizzazione di nuovo conio e quello della tendenziale indifferenza al mutato quadro normativo del diritto potestativo di riscatto, eventualmente concordato in passato dalle parti e dedotto nei relativi atti di concessione o di affidamento. Queste conclusioni promanano da più considerazioni.

Innanzitutto, e non è un dato di poco momento, il comma 69 nemmeno menziona il testo unico del 1925. Del resto, l'art. 35, comma 12, lett. g), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), contenente norme in materia di servizi pubblici locali, ha abrogato il comma 3 dell'art. 123 del d.lgs. n. 267 del 2000. Orbene, tale norma transitoria del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali disponeva: "Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione". In altri termini, la disciplina sul riscatto del 1925, ove pure ipoteticamente sopravvissuta dal "Decreto Letta" (ma così non è), sicuramente non è riuscita a scampare alla Finanziaria per il 2002.

Va pertanto recisamente scartata l'idea che il comma 69 abbia potuto resuscitare l'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925. O, meglio, l'adesione a tale tesi — che il Collegio di converso ripudia — veramente darebbe forza alle perplessità manifestate ... posto che ad un comma che facesse rivivere una disposizione abrogata, certamente non potrebbe riconoscersi natura meramente interpretativa, né efficacia retroattiva. ... È dunque giocoforza ritenere che la norma investita dalla Legge Marzano sia soltanto l'art. 15, comma 5, del "Decreto Letta". Dalla considerazione congiunta dei precedenti rilievi si giunge alla conclusione che l'art. 1 della legge n. 239 del 2004 non abbia inteso ripristinare innovativamente (o, comunque, tale risultato non sembra esser stato conseguito), per il futuro, l'abrogata potestà di riscatto anticipata in passato prevista dall'art. 24 del Testo unico del 1925. Al contrario, il comma in disamina, collocandosi in quell'area d'incertezza regolativa sopra individuata ... mira unicamente ad escludere che possa impedirsi ad un ente locale concedente di avvalersi, nel periodo transitorio, di una potestà di riscatto a suo tempo legittimamente dedotta in un atto di concessione o di affidamento ancora in essere.

Detto altrimenti, sebbene l'effetto indiretto della norma interpretativa sia consistito nel conservare efficacia ultrattiva alle eventuali clausole di riscatto anticipato espressamente dedotte negli atti di affidamento o di concessione (e soltanto a queste), nondimeno dal punto di vista giuridico a tale risultato il Legislatore è obiettivamente pervenuto espungendo dall'insieme delle norme in passato astrattamente ricavabili, per via ermeneutica, dall'interpretazione dell'art. 15, comma 5, del "Decreto Letta" soltanto quella corrispondente al principio generale, sancito dagli artt. 1374 e 1418 c.c., in ordine all'inefficacia (nella specie, parziale) di tutte le clausole convenzionali — ivi comprese quelle contenute in "accordi ad oggetto pubblico" — risultanti *a posteriori* in conflitto con norme imperative sopravvenute. Quest'ultimo punto richiede un approfondimento. L'accordo concessorio, al pari del contratto, spiega tutti gli effetti che ne derivano secondo la legge.

Taluni di questi effetti possono cessare, anche durante la fase esecutiva del rapporto, per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti e da queste originariamente non previste: tipico è, appunto, il caso della sopravvenienza di una norma imperativa (o, riguardata la nozione dal punto di vista dell'atto amministrativo, di un divieto di ordine pubblico) che si ponga in insanabile contrasto con il contenuto della concessione o dell'affidamento tuttora in corso. Il fenomeno appena descritto è talora descritto come "invalidità successiva".

... Una volta calato il principio appena ricordato al caso in esame ed eliminando idealmente, per un momento, il comma 69, emerge come l'interpretazione del Decreto Letta, stante il silenzio serbato dal comma 5 dell'art. 15 in ordine allo specifico profilo in questione, potesse anche condurre a ritenere completamente private di efficacia, *per factum principis*, tutte le clausole degli accordi di concessione o di affidamento con le quali si fosse in pregresso convenuta l'attribuzione all'amministrazione di un diritto di riscatto anticipato (d'altronde in questo senso — si è detto — si è orientata anche la sezione). ... Ebbene, la Legge Marzano ha unicamente rimosso, per via interpretativa, la norma (si dà per acquisita l'idea che l'interpretazione autentica si concreta nell'espunzione dall'ordinamento di singole norme — che sono il frutto dell'esegesi — senza intaccare il testo della disposizione interessata) che avrebbe potuto dar luogo a tale risultato, mantenendo in questo modo efficacia alle ridette clausole di riscatto ed ai relativi atti applicativi eventualmente adottati *medio tempore* (ossia dall'entrata in vigore del Decreto Letta fino alla Legge Marzano) dagli enti locali, seppure — è bene sottolinearlo — soltanto ai fini del nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas a differenti imprese, da selezionarsi mediante apposite gare.

In pratica, in ossequio ai principi della stabilità e della continuità degli accordi (ivi inclusi quelli "di diritto pubblico"), si è conservata piena validità ai diritti potestativi di riscatto anticipato convenzionalmente riconosciuti, pur mutandosene la finalità (ovvero non la riassunzione, ma l'esternalizzazione). ... Va pertanto segnalato, da ultimo, che l'art. 1 della legge n. 239 del 2004 soltanto in parte ha superato il precedente indirizzo seguito dalla sezione: infatti, l'argomento *a contrario* depone nel senso della piena conferma dell'orientamento pretorio sopra riferito in tutti i casi in cui la facoltà di riscatto anticipata non sia stata espressamente prevista (si noti che la disposizione rinvia alle "norme ivi stabilite") negli specifici regolamenti degli atti di concessione o di affidamento.

In queste ipotesi, invero, non ricorrono affatto le condizioni stabilite dall'intervento legislativo in disamina e, dunque, deve ritenersi sicuramente precluso ai comuni l'esercizio di un ormai inesistente potere generale di scioglimento anticipato del rapporto. ... L'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 ha dunque "sanato" retroattivamente, ossia fin dall'epoca della sua adozione, la delibera consiliare impugnata. ... A quest'ultimo riguardo, occorre aggiungere che, ai fini dell'applicazione del comma 69, è sufficiente che la concessione o l'affidamento contengano anche la sola menzione (l'ipotetica lacuna regolamentare va invece interpretata in senso restrittivo) del "vecchio" art. 24 o altra previsione di analogo tenore. Infatti, stante tutto quanto sopra considerato, tale richiamo certamente non va concepito nei termini di una perdurante possibilità per l'ente concedente di riscattare il servizio ai fini della riassunzione in proprio dello stesso. Il rinvio della concessione all'art. 24 dovrà piuttosto intendersi come "fisso", ossia soltanto alle norme del testo unico del 1925 (a suo tempo recepite nell'atto di concessione), ancora applicabili (ed in questo novero rientrano quelle sul procedimento da seguire) in quanto compatibili con il nuovo quadro delineato dal d.lgs. n. 164 del 2000 (e, dunque, non, ad esempio, al comma 9 di detto articolo). I precedenti rilievi trovano, del resto, riscontro e conforto proprio nel contesto del comma 5 che, con riferimento al "rimborso a carico del nuovo gestore", rinvia a "quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti" all'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, unicamente richiamando la previsione in via recettizia (non si tratta cioè di un rinvio formale).

9.2. — Questo Collegio, a sua volta, non condivide gli argomenti testé esposti, evidenziando quanto segue.

I) Non può ragionevolmente sostenersi, eludendo la chiara volontà del Legislatore emersa in sede di lavori preparatori, che nel caso in esame ricorra un'ipotesi «di rifrazione propri(a) di ogni nomopoiesi», asseritamente costituita dalla circostanza che «l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 ha unicamente fatt(o) salva» la facoltà di riscatto eventualmente «stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione e non anche quella prevista dal regio decreto del 1925»: e ciò in quanto l'istituto «convenzionale» del riscatto che, come si è visto innanzi, doveva essere comunque introdotto nel testo contrattuale disciplinante i rapporti *inter partes* era il medesimo contemplato in via generale ed astratta dal T.U. n. 2578 del 1925.

II) Per lo stesso motivo, neppure giova la formale circostanza che la nonna autenticamente interpretata dall'art. 1 della legge n. 239 del 2004 non sia l'art. 24 del T.U. 2578 del 1925 ma l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: anche ad ammettere che la disciplina contenuta in quest'ultimo sia, a sua volta, connessa a quella propria del riscatto di cui al predetto T.U. 2578 del 1925 (il che, obiettivamente, non risulta, posto che nessun elemento testuale sembra consentire tale conclusione), in ogni caso la disposizione interpretata non consente — infatti — di affermare, tra le possibili soluzioni ermeneutiche prefigurabili dalla sua lettura, la previgente esistenza di un qualsivoglia istituto di «riscatto», contrattualmente individuabile *inter partes* in via del tutto indipendente rispetto ai tipici fini dell'istituto medesimo così come inequivocabilmente individuati dal T.U. 2578 del 1925: ossia — come si è visto — l'acquisizione del servizio da parte dell'amministrazione già concedente per il suo diretto espletamento, e non già l'affidamento del servizio medesimo ad altro gestore esterno.

III) Sul punto in questione, conseguentemente, il comma 5 dell'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 non lasciava spazio a dubbi di sorta.

Viceversa, proprio l'intervento «manipolativo» dell'art. 1, comma 69, primi due periodi, della legge n. 239 del 2004 ha introdotto nel «sistema» un istituto del tutto nuovo ed atipico, in alcun modo presupposto dalle stesse parti che hanno formato — in un ben diverso contesto normativo — le convenzioni disciplinanti lo svolgimento del servizio e i correlativi diritti ed obblighi, ossia una sorta di «recesso» privatistico esercitabile ai fini dell'eventuale ricerca di un nuovo gestore a mezzo di una nuova gara: istituto, questo, che per trovare da un punto di vista «contrattualistico» un qualsivoglia fondamento finalizzato alla trasformazione retroattiva *ex lege* dell'originaria volontà espressa dalle parti dovrebbe perlomeno fondarsi su di un'esplicita (ed altrettanto originaria) accettazione della parte privata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nella specie mancante (e ciò, ad eloquente comprova che la clausola di riscatto sostanzialmente non rispondeva — nella presente fattispecie, ed in tutte le altre consimili fattispecie — ad una effettiva volontà contrattuale delle parti, ma al mero e del tutto doveroso richiamo ad una legge speciale venuta poi meno).

In tale contesto, quindi, la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost. appare evidente laddove, pur a fronte dell'inequivocamente avvenuta abrogazione dell'istituto del riscatto, si riesuma retroattivamente l'istituto medesimo a fini del tutto antitetici rispetto a quelli suoi propri, per di più travisando la stessa funzione della recezione dello stesso nell'ambito dei singoli contratti stipulati tra amministrazioni concedenti e gestori.

La lesione dei principi di buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, che implicano anche l'affidamento della parte privata nelle convenzioni da essa stipulate con la pubblica amministrazione, risulta ben evidente: senza sottacere, poi, che un ulteriore effetto perverso della disciplina «interpretativa» ora in esame si

identifica nel sottrarre al «nuovo riscatto» (*rectius*: recesso *extra ordinem*) proprio quei rapporti nei quali, *contra legem*, non era stato dedotto in convenzione l'esercizio del riscatto *ex art.* 24 del T.U. n. 2578 del 1925 da parte dell'amministrazione concedente.

Né può sostenersi che la disciplina «interpretativa» introdotta dal legislatore costituisce uno strumento utile all'anticipazione dei tempi per il pieno adeguamento del «sistema» giuridico del mercato del gas italiano al contesto comunitario.

Tale adeguamento, infatti, va realizzato per certo con sollecitudine, ma con i tempi e i modi contemplati in via generale e del tutto garantistica dal legislatore, il quale — per contro — non può con tale pretesto incidere, in modo del tutto casuale, al di fuori delle scadenze temporali da esso stesso fissate *erga omnes* ed in via generale ed astratta, convertendo in via retroattiva, e per fini in alcun modo prefigurati dalla volontà delle parti, la funzione *ab origine* assunta da istituti contrattuali a loro volta infungibilmente conformati a disposizioni speciali di legge (e, come si è visto, per di più consentendo la ben più garantistica protrazione *ex lege* proprio a favore di quei rapporti a suo tempo illegittimamente e illecitamente stipulati senza la previsione del riscatto di cui al T.U. n. 2578 del 1925).

10. — In relazione a tutto ciò, è pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, primi due periodi, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per violazione degli artt. 97 e 3 Cost.

La questione così sollevata risulta rilevante in quanto la rimozione della disciplina ivi contenuta comporterebbe la scadenza naturale della convenzione vigente tra le parti secondo la normale disciplina contenuta nel d.lgs. n. 164 del 2000 e successive modifiche, senza il ricorso ad un istituto anticipatorio di tale evento, invero contemplato dalla convenzione medesima ma il cui presupposto legislativo risulta comunque espunto dall'ordinamento e che non può essere *ex lege* retroattivamente richiamato in vigore a diversi fini rispetto a quelli già infungibilmente perseguiti da parte dello stesso legislatore.

Né tale questione appare manifestamente infondata in relazione alle considerazioni sin qui illustrate.

Si dispone, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine della pronuncia sul presente incidente processuale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, primi due periodi, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per violazione degli artt. 97 e 3 Cost.*

*Dispone a' sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2007.

*Il Presidente: AMOROSO*

*L'estensore: ROCCO*

N. 709

*Ordinanza dei 22 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Genova**nel procedimento civile promosso da Condominio di via G. Suardi n. 16 - Busalla, contro Mariuccia s.s. di Galvani Pietro & C.*

**Procedimento civile - Azione di reintegrazione nel possesso - Fase di merito - Cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore di parte ricorrente, intervenuta in data anteriore all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni - Omessa inclusione della cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale tra le cause di interruzione del processo previste dall'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. - Denunciata violazione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura civile, art. 301, primo comma.
- Costituzione, art. 24, comma secondo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile recante il numero di RG. 16576/2005, promossa da Condominio di via Suardi n. 16 - Busalla, in persona del suo amministratore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Busalla, via Milano, 18/2, presso la persona e lo studio dell'avvocato Alessandra Pinacci dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio per procura a margine del ricorso *ex art.* 703 c.p.c. datato 10 febbraio 2005; cancellata volontariamente dall'Albo avvocati di Genova in data 7 settembre 2006, ricorrente;

Contro Società Mariuccia s.s. di Galvani Pietro & C. in persona del procuratore speciale arch. Roberto Galvani, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 15/13B, presso la persona e lo studio dell'avvocato Luca Balbi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio per procura in calce alla memoria di costituzione, resistente.

*Premessa in fatto sullo svolgimento del processo*

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2005 il Condominio di via Suardi n. 16 in Busalla, in persona del suo amministratore, chiedeva, nel corso di giudizio petitorio (instaurato con atto di citazione notificato in data 5 agosto 2004), di essere reintegrato nel possesso di un passo pedonale e carrabile, situato nel distacco laterale adiacente all'edificio condominiale, che i condòmini avrebbero sempre esercitato, in modo esclusivo, pacifico e indisturbato e che, già prima dell'inizio del giudizio petitorio, la società Mariuccia s.s. di Galvani Pietro - nell'aprile dell'anno 2004 - aveva nottetempo intralciato fino a renderlo impercorribile, collocandovi dei dissuasori in cemento.

Instaurato il contraddittorio in quella sede il giudice, ritenuto che, ai sensi dell'art. 704, primo comma c.p.c., possano essere proposte davanti al giudice del giudizio petitorio soltanto le domande relative al possesso per fatti che avvengono durante la pendenza di tale giudizio, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del giudice designato *ex art.* 703 c.p.c.

Con ricorso in riassunzione depositato il 10 dicembre 2005, il condominio riproponeva la stessa domanda davanti al giudicante e nel nuovo giudizio si costituiva la società convenuta chiedendo la reiezione del ricorso per ragioni di rito (inammissibilità, decadenza) e di merito (insussistenza della situazione possessoria).

Con ordinanza 11 gennaio 2006, il giudicante ritenuto che la proposizione del ricorso a tutela del possesso al giudice del petitorio (errata, ai sensi dell'art. 704, primo comma c.p.c., perché non attinente a fatti avvenuti durante la pendenza di quel giudizio), non dava luogo a declaratoria di incompetenza (se non in senso assai improprio) bensì di inammissibilità (per il divieto di gravare il giudizio della istruttoria su fatti che dovevano restare estranei) e che la riassunzione non poteva aver luogo al di fuori delle ipotesi tassative nelle quali essa è preveduta nel codice di rito (artt. 303, 38, 39 e 40, c.p.c.); che dunque il ricorso avrebbe dovuto essere nuovamente proposto sempre nel termine decadenziale di un anno dal denunciato spoglio, termine nel caso di specie ormai decorso (dissuasori posti nel mese di aprile 2004, ricorso depositato il 4 dicembre 2005), respingeva l'istanza di provvedimento interdittale, disponendo il passaggio della causa alla fase di merito e fissando l'udienza del 28 settembre 2006 per la precisazione delle conclusioni.

In tale udienza compariva soltanto la parte convenuta. Si apprendeva successivamente che il patrono di parte ricorrente, avv. Alessandra Pinacci, in data antecedente (7 settembre 2006), dunque prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si era volontariamente cancellata dall'Albo degli avvocati di Genova, come risulta dal fax di conferma del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova in data 21 febbraio 2007.

È questo il punto sul quale si innesta la presente questione per il controllo della legittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma c.p.c.

*Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 301, primo comma codice procedura civile.*

La giurisprudenza consolidata della S.C. non ricollega alla cancellazione volontaria dall'albo del procuratore costituito gli stessi effetti che il primo comma dell'art. 301 c.p.c. ricollega ai fatti di morte, radiazione o sospensione [Cass., sez. I, 24 giugno 2003, n. 10001, sez. lav. 27 aprile 2004, n. 8054, sez. II, 23 maggio 2000, n. 6684; sez. II, 27 novembre 1999, n. 13282; sez. II, 20 gennaio 1998, n. 15; sez. II, 14 febbraio 1994, n. 10693; sez. I, 19 agosto 1993, n. 8783; sez. II, 13 giugno 1992, n. 7282; sez. III, 10 luglio 1991, n. 7670; sez. II, 25 agosto 1986, n. 5161], ritenendola non assimilabile alle ipotesi tassativamente previste dalla citata norma, tutte costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, e assimilabile invece a quelle (revoca della procura o rinuncia ad essa) riconducibili ad un comportamento volontario, cui il terzo comma dell'art. 301 non attribuisce efficacia interruttiva.

L'indirizzo è contrastato (nella giurisprudenza amministrativa da alcune sentenze dei t.a.r. e da una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2000, n. 5899) da alcune sentenze di giudici di merito (Trib. Roma 4 dicembre 2001 e Trib. Udine 29 maggio 1995) e da una sentenza della Corte di cassazione (Cass. n. 12294/2001). Gli argomenti addotti in quest'ultima sentenza meritano attenta considerazione:

a) ancorché il conferimento al difensore del potere di rappresentare la parte in giudizio integri sostanzialmente la figura del mandato con rappresentanza, la particolarità di questo rapporto è costituita dal fatto che i poteri del difensore, più che dalla volontà del mandante, sono determinati dalla legge.

L'art. 82, terzo comma, c.p.c. impone alle parti di stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e l'art. 1 della legge professionale (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) vieta, prevedendo per la violazione di questa norma anche sanzioni penali, l'esercizio delle funzioni di avvocato o di procuratore a chi non sia iscritto all'albo professionale. Le norme che disciplinano l'esercizio della professione di avvocato e procuratore, e anche quelle che riguardano la perdita dello *ius postulandi* per effetto della cancellazione dall'albo, sono di ordine pubblico e gli effetti di inesistenza degli atti posti in essere dal medesimo sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sono sanabili per effetto della costituzione e della acquiescenza dell'altra parte.

b) È netta la diversità tra le ipotesi esplicitamente disciplinate nel primo e nel terzo comma dell'art. 301 c.p.c.: nel primo comma sono inclusi eventi (morte, radiazione o sospensione del procuratore) che, attenendo allo *ius postulandi*, impediscono, anzi rendono illegittimo, l'esercizio della rappresentanza processuale, la quale richiede — necessariamente — l'iscrizione nei relativi albi; nel terzo comma, invece, sono menzionati, per una esplicita esclusione dalle cause di interruzione, quei fatti volontari (revoca della procura o rinuncia ad essa) relativi allo svolgimento del rapporto privatistico (di mandato) intercorrente tra difensore e parte.

Essendo così caratterizzate le fattispecie di cui al primo e al terzo comma dell'art. 301 c.p.c., la cancellazione, anche c.d. «volontaria», non può rientrare tra i fatti che incidono e esclusivamente sul rapporto privatistico, inendo invece anche al *munus publicum*, che consente il legittimo esercizio della professione forense.

c) Nella prima ipotesi, si tratta di fatti non imputabili alla parte, tali da impedire la prosecuzione del processo, che viene quindi interrotto; nella seconda, questa conseguenza non si produce in quanto la revoca o la rinuncia alla procura, pur essendo sempre consentite, non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, a norma dell'art. 85 c.p.c., finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Netta è la differenza tra i due ordini di avvenimenti riconducibili al primo ed al terzo comma dell'art. 301 c.p.c.: quelli di cui al primo comma eliminano in radice la presenza di un difensore, quelli di cui al terzo comma interrompono il rapporto professionale cliente-difensore, ma quest'ultimo mantiene in pieno la propria qualificazione ed attitudine defensionale.

Non si possono parificare cause di estinzione del rapporto di procura che lasciano intatto lo *ius postulandi* con quelle che *ope legis* fanno cessare tale diritto, anzi ne rendono illegittimo l'esercizio.

d) La *ratio* delle norme stabilite dagli art. 85 (revoca e rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore) e 301, terzo comma c.p.c. (revoca e rinuncia non sono causa di interruzione) — quella di impedire che lo svolgimento del processo possa essere intenzionalmente paralizzato in danno della parte avversaria — esclude l'assimilabilità della cancellazione dall'albo alle ipotesi della revoca o della rinuncia alla procura: la finalità di fatti volontari della parte o del procuratore (quali

la revoca e la rinuncia), suscettibili, con opportuna regia, di determinare una vera e propria paralisi processuale con lesione della effettività del diritto di difesa dell'altra a parte non é ipotizzabile per la cancellazione volontaria dall'albo, essendo ben difficile che un così penetrante evento che comporta la perdita dello *jus postulandi*, possa essere consentito da un difensore, strumentalmente, a fini meramente dilatori, nell'interesse della parte.

Così la sentenza n. 12294/2001 della Corte di cassazione.

Ove tuttavia si consideri che la cancellazione volontaria dall'albo può essere seguita da una reinscrizione (non impedita dalla legge professionale) non condizionata neppure al decorso di un periodo minimo di tempo, i seri e fondati argomenti della sola sentenza della S.C. che non segue l'orientamento tradizionale perdono parte del loro mordente: per cui la cancellazione volontaria dall'albo non pare assimilabile né agli eventi di cui al primo comma, né a quelli di cui al terzo comma dell'art. 301 c.p.c.

Non potendo dichiararsi la interruzione del processo, in casi come quello di specie, si verifica però un vuoto nello *jus postulandi* della parte rimasta priva di difensore, e un *vulnus* anche per l'altra parte che non potrebbe, a rigore (nonostante isolate pronunce in contrario), effettuare le (più facili) notificazioni e comunicazioni al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e delle altre norme di rito che ciò prevedono.

Il possibile pregiudizio per entrambe le parti dovrebbe integrare un motivo di interruzione del processo.

Non pare allora manifestamente infondato prospettare la illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma c.p.c., per violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione (che sancisce il principio di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), in quanto non contempla tra le ipotesi di interruzione del processo, accanto a quelle della morte, radiazione o sospensione del procuratore, anche quella della cancellazione volontaria di quest'ultimo.

#### *Rilevanza della questione*

La questione è rilevante poiché dalla sua soluzione dipende se debba o non debba essere dichiarata l'interruzione del processo per consentire alla parte rimasta priva del difensore di costituirsi, se lo ritiene, con il patrocinio di nuovo procuratore legalmente esercente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 301, primo comma codice procedura civile, per violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione nei termini chiariti in motivazione;*

*Sospende il processo in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 21 febbraio 2007

*Il Presidente della 3<sup>a</sup> sezione: FRASCHERELLI*

## N. 710

*Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da Magnani Sandro contro G.E.T. S.p.A. ed altra*

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo (non legato al debitore da rapporti di coniugio, parentela o affinità) proprietario di immobile concesso in locazione al debitore esecutato in data anteriore all'avvio della procedura esecutiva - Pignoramento di beni mobili, compresi nella locazione, acquistati dal terzo locatore anteriormente al pignoramento - Imposizione al terzo opponente dell'onere di dimostrare l'appartenenza del bene mediante titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima del detto anno) - Omessa previsione della possibilità per il terzo opponente di adempiere al suddetto onere anche mediante l'esibizione di documenti aventi data certa anteriore al pignoramento - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina legislativa e dell'ingiustificata disparità di trattamento del terzo opponente all'esecuzione esattoriale rispetto al terzo opponente all'esecuzione forzata ordinaria disciplinata nel cod. proc. civ. - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42.

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliendo la riserva che precede, ritenuto che il contraddittorio è stato regolarmente integrato, con la notifica dell'atto introduttivo, della comparsa di risposta e del verbale della prima udienza, alla debitrice, nel termine fissato da questo giudice, e che la debitrice deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita; rilevato che l'opponente Magnani Sandro, che, con ricorso depositato il 19 dicembre 2005, ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promossa da G.E.T. S.p.A. contro Sani Lina, deducendo la sua proprietà sui beni pignorati il 16 novembre 2005 in danno della Sani, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente dopo le modifiche di cui al d.Lgs. n. 46/1999) per contrasto con gli artt. 24 e 42 Cost., dopo che il Concessionario, nel costituirsi, ha invocato l'applicazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973 (sempre nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999), che prescrive che l'ufficiale di riscossione deve astenersi dal pignoramento solo quando il diritto del terzo (diverso dai soggetti indicati nell'art. 58, comma 3) è provato in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza, anteriore all'anno in cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo;

che nel caso di specie l'opponente, che non risulta parente della debitrice, ha fondato la propria opposizione su un contratto di locazione di immobile arredato ad uso abitativo, debitamente registrato in data 13 ottobre 2003, contenente l'elenco dei beni mobili compresi nella locazione, alcuni dei quali pignorati in danno della conduttrice, debitrice dell'Erario, e sulla fattura di acquisto dei mobili stessi in data 30 maggio 2003, sottoscritta e quietanzata dal venditore, nonché sul documento di trasporto, relativo agli stessi mobili, in data 14 maggio 2003, sottoscritto dal conducente e dal destinatario;

che tali documenti, secondo il Concessionario, non essendo atti pubblici o scritture private autenticate, ed essendo comunque posteriori all'anno di iscrizione a ruolo dei tributi per cui si procede (1993-1998), non sarebbero idonei a fondare l'opposizione, ai sensi del ridetto art. 63;

che la difesa del Concessionario è fondata sull'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4417 del 1996, in cui, con riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46/1999, riprodotto con alcune varianti nell'attuale art. 63) si afferma che non è condivisibile l'interpretazione, proposta dal ricorrente in quel giudizio, secondo cui la disposizione di legge sarebbe rivolta al solo ufficiale esattoriale, e non all'esattore, e concernerebbe il solo pignoramento, e non anche la fase successiva della procedura di riscossione: per contestare tale ipotesi interpretativa, avanzata dalla parte ricorrente, la S.C. ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 358 del 1994, in cui si afferma che l'art. 65 cit. pone «ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore può dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo»;

che la questione, così come sollevata dall'opponente, con riferimento cioè all'art. 58 comma 3 del d.P.R. n. 602/1973, è manifestamente irrilevante, non risultando che l'opponente sia uno dei soggetti indicati dal terzo comma dell'art. 58 medesimo (che pone, per tali soggetti, limiti ancor più restrittivi di quelli previsti in via generale dall'art. 63) e cioè coniuge, parenti e affini entro il terzo grado e coobbligati;

che potrebbe essere invece rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, in quanto, nel caso di specie, l'opponente ha prodotto la duplice prova scritta di data certa che si richiede in via generale ai sensi dell'art. 621 c.p.c., e cioè quella del proprio acquisto, e quella dell'affidamento al debitore ad un titolo diverso dal trasferimento della proprietà a quest'ultimo (Cass. 79/2963), in quanto egli ha prodotto sia il contratto di locazione per casa ammobiliata registrato in data anteriore al pignoramento, che costituisce prova dell'affidamento al debitore, sia la fattura di acquisto dei mobili sottoscritta dal venditore e corredata di documento di trasporto sottoscritto dal conducente, che può costituire prova dell'acquisto da parte dell'opponente (eventualmente con integrazioni probatorie che potrebbero sopravvenire in corso di causa, non essendo ancora scattate le preclusioni istruttorie, quale la produzione delle scritture contabili del venditore: *cf.* Cass. 06/3999, secondo cui «in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento», che può essere acquisita anche tramite le scritture contabili regolarmente tenute del venditore);

che pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 63 d.P.R. n. 602/1973, l'opposizione potrebbe essere accolta, mentre, ritenuta legittima la stessa disposizione, l'opposizione dovrebbe essere respinta, non essendo i documenti prodotti dall'opponente né atti pubblici, né scritture private autenticate, né sentenze, ed essendo gli stessi posteriori all'anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo;

che la questione, così configurata, non risulta manifestamente infondata, poiché, mentre a ciò non sembra di ostacolo l'*obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 358/1994 della Corte costituzionale (peraltro di accoglimento, con riferimento alla questione dei beni pervenuti al coniuge del debitore per atto pubblico di donazione), richiamato dalla citata sentenza Cass. 96/4417, atteso che con sentenza n. 444/1995 la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che l'improponibilità dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge (e dunque *a fortiori* quella di altri soggetti) non può «ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolente elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso»;

che nel caso di specie si ravvisa un'ipotesi in cui ragionevolmente non vi è alcun rischio di collusione o di frodolenza, cioè quello del terzo (non parente) che concede al debitore una casa arredata ad uso abitativo, con contratto registrato, provando peraltro il proprio acquisto dei beni mobili con documenti attendibili;

che, in tale situazione, la limitazione della possibilità di provare il proprio diritto solo con atti pubblici o scritture private autenticate o sentenze appare del tutto irragionevole e limitativo del diritto di difesa *ex* art. 24 Cost., oltre che lesivo del diritto di proprietà privata garantito dall'art. 42 Cost., dando vita, quale pratica conseguenza, ad una sorta di espropriazione senza indennizzo, ed infine dell'art. 3 Cost., apparendo irragionevole tale disparità di trattamento col regime dell'esecuzione forzata ordinaria, disciplinato dall'art. 621 c.p.c.;

che altrettanto irragionevole e lesivo degli stessi sopra richiamati principi costituzionali appare la richiesta anteriorità dei documenti probatori non solo al pignoramento, ma addirittura all'anno cui si riferiscono le imposte riscosse, circostanza di cui, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il locatore che conceda a terzi una casa arredata deve ritenersi del tutto ignaro, essendo egli impedito a conoscere l'assolvimento degli obblighi tributari del proprio conduttore anteriori alla stipula del contratto di locazione;

che deve pertanto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata, mentre, nelle more, ritenuta la possibilità che tale questione sia accolta, deve confermarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato con decreto 21 dicembre 2005;

P. Q. M.

*Dichiara la contumacia di Sani Lina.*

*Visti gli artt. 23 e 24, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara inammissibile perché manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 comma 3 del d.P.R. n. 602/1973 sollevata dalla difesa dell'opponente; ; solleva d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 63 (nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che l'opposizione possa essere proposta solo in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche di documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione, per contrasto con gli artt. 24, 42 e 3 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, confermando la sospensione dell'esecuzione.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Pontedera, addì 26 febbraio 2007

*Il giudice: MODENA*

07C1219

N. 711

*Ordinanza del 18 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Bari  
nel procedimento penale a carico di Saudella Graziano ed altro*

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.**

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. n. 16064/1999 RGNR e n. 1882/05 R. dibattimento a carico di Saudella Graziano nato in Bari il 6 luglio 1965 e Saudella Mariano nato a Jesi il 13 dicembre 1926;

Atteso che i predetti sono chiamati a rispondere con decreto di citazione diretta emesso il 7 maggio 2005 dei reati di cui agli artt. 110 e 590 c.p. commessi il 12 giugno 1999;

Rilevato che, essendo stato aperto il dibattimento in data 6 aprile 2006, possono applicarsi *ex art.* 10, comma 3 legge n. 251/2005, ove più favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005;

Considerato in particolare che il reato per il quale si procede nel caso di specie rientra tra i reati che oggi sono di competenza del giudice di Pace per i quali in effetti e ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 possono essere irrogate le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Ritenuto che in relazione al regime sanzionatorio che disciplina i reati dinanzi al giudice di Pace per essi risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine prescrizionale previsto dal nuovo disposto dell'art. 157 comma 5 c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni;

Atteso che sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6 legge n. 251/2005, per la violazione dell'art. 3 Cost., come sollevato dalla difesa, nella parte in cui, senza tenere conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione

diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, con la conseguenza che i reati oggettivamente più gravi si prescrivono in un tempo molto più breve di altri. Deve infatti ritenersi che il disposto di cui all'art. 157 comma 5 c.p. come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6 legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Diversamente intesa la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia riferimento.

D'altro canto nulla rileva che l'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 contenga un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma lettera a) seconda parte, lettere b) e lettera c) in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.

In particolare deve escludersi che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, primo comma, c.p. in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni aumentabili di un quarto), anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in sé che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Meno che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittalmente prevista.

Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi che, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, i reati oggi di competenza del giudice di Pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano punibili con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine è di anni sei per i delitti e di anni quattro inferiore;

Osserva in particolare quanto segue:

che il reato per cui è processo, stante il tenore dell'imputazione, è oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p.c. esso è soggetto al più favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000;

che, in relazione al tipo di sanzione prevista, risulterebbe corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto dell'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace;*

*Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.*

Bari, addì 18 dicembre 2007

*Il G.O.T.: PUGLIESE*

N. 712

*Ordinanza del 19 febbraio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Napoli  
nel procedimento civile promosso da E.N.E.L. S.p.A. contro Izzo Vincenzo*

**Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa intervenuta anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lesione dei principi del giusto processo - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.**

- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Costituzione, artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1.

## LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile riassunta a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione iscritta al n. 1639 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1998, avente ad oggetto: opposizione ad indennità di espropriazione e risarcimento danni posta in decisione all'udienza collegiale del 25 gennaio 2007 e vertente tra E.N.E.L. - Società per Azioni con sede in Roma, via G.B. Martini 3, in persona del procuratore ing. Vito Antonio Elia, domiciliato per la carica ed elettivamente in Napoli, via G. Porzio, 4 is A/1 presso gli avv. Giancarlo Bruno, Filippo de Stefano e Giovanni Paternò che la rappresentano e difendono, appellante in riassunzione e Izzo Vincenzo nato a Benevento il 13 giugno 1921 e res. in Benevento, Contrada Ponte Cardone, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Sodano e Ernesto Procaccini e presso quest'ultimo elett.te domiciliato in Napoli al corso Vittorio Emanuele, 670, appellato in riassunzione.

## P R E M E S S A I N F A T T O

Izzo Vincenzo, proprietario di un appezzamento di terreno sito in Benevento, occupato d'urgenza dall'E.N.E.L. in virtù dei decreti prefettizi n. 33559/IV del 15 ottobre 1968, n. 30655/IV/ del 20 settembre 1968, e n. 38621/IV del 29 novembre 1968 per la realizzazione di una stazione elettrica e di due elettrodotti ad alta tensione, conveniva in giudizio l'E.N.E.L. perché fosse condannata al pagamento dell'indennità per il periodo biennale di occupazione legittima delle aree, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'ulteriore illegittimo protrarsi dell'occupazione ed all'avvenuta ultimazione delle opere senza che fossero intervenuti i provvedimenti di esproprio e di asservimento.

Radicatosi il contraddittorio l'E.N.E.L. chiedeva in via riconvenzionale la costituzione in proprio favore delle servitù relative ai due elettrodotti.

Con decreto n. 8929/IV del 14 dicembre 1976 il Prefetto di Benevento disponeva l'espropriazione in favore dell'E.N.E.L. della superficie di mq 15.100 utilizzata per la realizzazione della stazione elettrica ed avverso la stima dell'indennità di espropriazione ed occupazione in complessive L. 4.915.050 l'Izzo proponeva opposizione.

Riuniti i due giudizi, con ulteriore decreto prefettizio n. 102/IV del 9 gennaio 1979, veniva asservita permanentemente la superficie di mq 6.600 del fondo dell'Izzo all'elettrodotto Maddaloni-Benevento.

Con sentenza n. 429/1982 il Tribunale di Benevento rilevato che, per effetto dell'intervenuto provvedimento espropriativo, il giudizio di risarcimento danni si era automaticamente convertito in giudizio di opposizione alla stima, dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 34 c.p.c..

La causa veniva riassunta innanzi alla Corte di appello di Napoli dall'Izzo che, con ulteriore atto notificato il 17 giugno 1983, citava l'E.N.E.L. e chiedeva, previa declaratoria di tardività del decreto prefettizio n. 10311 di asservimento di altri mq 1.865 del fondo di sua proprietà ad un elettrodotto di m 58, la condanna dell'E.N.E.L. al risarcimento danni cagionati dall'esecuzione dell'opera ed opponendosi in via subordinata, alla stima dell'indennità di espropriazione ed occupazione.

La Corte, riunito il suddetto giudizio a quello n. 1153/1983, richiedeva il regolamento di competenza e la suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 6364 del 7 marzo 1986 dichiarava la competenza del Tribunale di Benevento in ordine alla domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima.

L'Izzo riassumeva il giudizio di risarcimento dei danni, comprendenti anche quelli derivanti dall'opera descritta nel decreto prefettizio n. 10311/IV nonché quella di opposizione alla stima davanti alla Corte di appello.

Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 138/1989: *a)* dichiarava l'inefficacia dei decreti prefettizi di espropriazione n. 8929/IV/del 14 dicembre 1976, n. 103/IV/ del 9 gennaio 1979, e n. 10311/IV/del 5 ottobre 1981; *b)* condannava l'E.N.E.L. al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 97.588.880 a titolo di risarcimento danni, con gli interessi legali dalla data di cessazione del biennio di occupazione legittima; *c)* in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale, dichiarava che l'E.N.E.L. aveva acquisito a titolo originario le servitù di elettrodotto a danno del fondo dell'Izzo, nelle consistenze accertate da CTU e condannava l'E.N.E.L. alle spese processuali.

Avverso la sentenza proponeva appello l'E.N.E.L., chiedendo dichiararsi prescritto il diritto dell'Izzo al risarcimento danni per la servitù di elettrodotto di cui al decreto prefettizio n. 10311/IV/1981 e previa nuova CTU, la riduzione delle somme riconosciute in favore dell'Izzo.

Radicatosi il contraddittorio l'Izzo proponeva appello incidentale per ottenere anche la valutazione del pregiudizio conseguente alle opere oggetto del decreto prefettizio n. 10311/IV/1981 ed una maggiorazione della liquidazione del danno che tenesse conto della diminuzione di valore della sua proprietà, della perdita dei frutti pendenti, della svalutazione monetaria alla data della sentenza, della perdita di redditività del denaro e del tasso bancario degli interessi.

Il giudizio di appello veniva riunito, insieme al giudizio riassunto dopo il regolamento di competenza, a quello riassunto dopo la pronuncia di incompetenza del Tribunale di Benevento.

Con sentenza n. 1528/1992 la Corte di appello determinava in L. 194.506.359 la somma dovuta dall'E.N.E.L. all'Izzo a titolo di risarcimento danni, nonché in L. 1.755.311 l'indennità per le occupazioni legittime del suolo dell'Izzo, oltre interessi legali dal maturare di ciascuna annualità al saldo, ordinando all'E.N.E.L. il deposito del corrispondente importo presso la Cassa depositi e prestiti e compensando tra le parti le spese.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Izzo e l'E.N.E.L. ha resistito proponendo controricorso e ricorso incidentale.

Con sentenza n. 5231/1997 la suprema Corte, riuniti ricorso principale ed incidentale, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte anche per le spese. La Corte, rilevato che le doglianze dell'E.N.E.L. circa l'immotivata condivisione da parte della Corte di appello del valore a metro quadro apoditticamente individuato dal CTU investe la quantificazione del risarcimento, ha affermato che a tal fine deve tenersi conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 3 comma 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il giudizio è stato riassunto dall'E.N.E.L. che ha chiesto, in via istruttoria l'ammissione di una nuova CTU e nel merito, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno spettante all'Izzo per la servitù di elettrodotto di cui al decreto di asservimento n. 10311/IV/1981; in ogni caso ridurre congruamente le somme al cui pagamento l'E.N.E.L. è stata condannata e per l'effetto condannarsi l'Izzo alla restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata e di quella cassata, maggiorate degli interessi e del maggior danno *ex art.* 1224 c.c. a decorrere dal pagamento all'effettiva restituzione, con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

Si è costituito Izzo Vincenzo che ha chiesto: *1)* dichiarando non manifestamente infondata, l'illegittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 3, comma 65, legge n. 662/1996 con ogni conseguenziale provvedimento, e confermando per quanto necessario ogni condanna contenuta nella sentenza n. 1528/1992 di questa Corte, riconoscere e dichiarare l'E.N.E.L. S.p.A. obbligata al pagamento in favore di Izzo Vincenzo, oltre che degli importi già liquidati nella menzionata sentenza, anche degli interessi legali su tutte le somme per cui è condanna, dal sorgere di ogni credito al soddisfo, con ogni pronuncia conseguenziale, condannando l'E.N.E.L. al pagamento in suo favore di ogni importo ancora dovuto per tale titolo, sempre oltre interessi legali dal sorgere del credito al saldo; *2)* sempre dichiarando non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della normativa innanzi indicata, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e in ogni caso rigettare ogni richiesta formulata dall'E.N.E.L. con l'atto di riassunzione, con ogni pronuncia conseguenziale; *3)* sempre condannare l'E.N.E.L. S.p.A. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 18 gennaio 2001 la Corte si è riservata la decisione, ma con ordinanza 25 gennaio 2001 ha rimesso la causa sul ruolo per l'acquisizione dei fascicoli di ufficio e degli allegati ancora mancanti. All'udienza Collegiale del 29 novembre 2001, previa sostituzione del relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione e, con ordinanza 6 dicembre 2001, la Corte ha disposto procedersi a nuova consulenza tecnica di ufficio che tenesse conto dello *ius superveniens* di cui alla sentenza di rinvio.

Espletata la consulenza tecnica, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 14 dicembre 2006 e da questa al 18 gennaio 2007, udienze non tenute per l'astensione della classe forense.

Quindi all'udienza del 25 gennaio 2007 la Corte si è riservata la decisione.

#### I N D I R I T T O

Dal *dictum* della sentenza di rinvio discende che la fattispecie all'esame di questa Corte va esaminata e decisa nell'ambito ed alla luce della disciplina di cui all'art. 3 comma 65, legge n. 662/1996, stante l'indiscutibile richiamo operato dalla suprema Corte allo *ius superveniens* ai fini della quantificazione del risarcimento spettante all'Izzo per la complessa vicenda connessa all'occupazione del suolo di sua proprietà da parte dell'E.N.E.L. Con la sentenza di rinvio la suprema Corte precisa, infatti, che deve tenersi conto dello *ius superveniens* costituito dall'art. 3 comma 65 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il quale, aggiungendo un comma alla fine dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 agosto 1992, n. 359, ha stabilito quanto segue: «in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenuta anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano per la determinazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10%. Le disposizioni di cui presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato». Ha, quindi, cassato «in relazione allo *ius superveniens*», avendo cura di precisare che la questione di legittimità costituzionale dei criteri introdotti dall'art. 3 comma 65, legge n. 662/1996 «è ininfluente nel giudizio di cassazione, atteso che l'applicazione di tali criteri è necessariamente rimessa al giudice di merito, cui deve essere rimessa la causa ...».

Ciò posto, va quindi preliminarmente esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis* comma 7-*bis* richiamato dalla sentenza di rinvio, questione sollevata dalla difesa di Izzo Vincenzo dapprima in riferimento agli art. 3, primo comma e secondo comma 2 Cost. con la comparsa di costituzione in riassunzione e successivamente, con la comparsa conclusionale depositata il 1° dicembre 2006 e con le note di replica, con riferimento agli art. 111 e 117 Cost., avendo l'Izzo fatto esplicito richiamo alle note ordinanze della Corte di cassazione n. 11887/2006 e 22357/2006 di rimessione alla Corte costituzionale, con le quali la suprema Corte ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata la questione anche qui posta, per contrasto agli art. 111 e 117 Cost. anche in rapporto all'art. 6 CEDU».

Come è noto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, legge 8 agosto 1992, n. 359 introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento agli art. 3 e 42 Cost., quale inizialmente prospettata, è già stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148/1999 e tale affermazione è stata seguita anche nelle successive sentenze della medesima Corte n. 396/1999 e 24/2000, nonché nelle ordinanze n. 251/2000 e 158/2002, cui integralmente si rinvia, per cui sotto tale profilo la questione è già stata ampiamente esaminata dalla Consulta e non richiede ulteriori approfondimenti.

L'evoluzione giurisprudenziale della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo (da ultimo con la sentenza 29 marzo 2006), tuttavia, ha indotto la Corte di cassazione ad una nuova valutazione della questione di legittimità Costituzionale della norma *de qua*, con riferimento agli art. 111 e 117 della Costituzione, anche in rapporto all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed all'art. 1 del Primo protocollo addizionale, con le ordinanze dianzi ricordate, cui questa Corte intende uniformarsi, condividendole in pieno.

Come già rilevato dalla suprema Corte, la giurisprudenza comunitaria è ormai consolidata nel ritenere che il criterio di calcolo dell'indennizzo introdotto dal comma 7-*bis* dell'art. 5-*bis* si pone in contrasto con i precetti della Convenzione, laddove prevede un'indennità largamente inferiore rispetto al valore venale del bene espropriato, rompendo il giusto equilibrio tra interesse generale e diritto di proprietà individuale, nonché laddove ne è stata introdotta l'applicazione retroattiva sinanche ai giudizi in corso, come avvenuto nella fattispecie all'esame di questa Corte.

Deve ritenersi, però, conformemente a quanto affermato dalla suprema Corte, che il nostro ordinamento non consente di disapplicare la normativa interna giudicata in contrasto coi principi della CEDU, mentre si può configurare solo un intervento del legislatore che provveda ad individuare un nuovo sistema indennitario tale da allinearsi agli obblighi internazionali, così da evitare condanne per responsabilità degli Stati membri derivanti dalla violazione della Convenzione.

Ciò posto, deve rilevarsi, però, che la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua* vada rivalutata alla luce del diverso parametro dell'art. 111 nonché dell'art. 117 della Costituzione, come riscritti dopo le pregresse pronunce della Corte costituzionale.

In particolare l'art. 111, nel garantire fra l'altro, il principio del «giusto processo» e della «condizione di parità delle parti» appare fondatamente violato dalla retroattività dei criteri di liquidazione ai procedimenti ancora in corso, ed ha determinato una ingerenza del legislatore sul presente procedimento a favore dell'E.N.E.L. ed a sfavore dell'Izzo. In proposito va sottolineato che se il processo fosse stato concluso prima dell'entrata in vigore della norma, l'Izzo avrebbe potuto ottenere una somma maggiore di quella risultante dall'applicazione del comma 7-bis, tant'è vero che l'E.N.E.L. ha chiesto la ripetizione delle maggiori somme frattanto pagate in esecuzione della sentenza cassata, per effetto del nuovo calcolo operato alla luce dello *ius superveniens*. Evidente appare alla Corte la rilevanza della questione posta con riferimento all'art. 5-bis, applicabile alla fattispecie sia *ratione temporis* che per la natura delle aree.

Quanto all'art. 117, primo comma in relazione all'art. 6 della Convenzione ed al primo protocollo addizionale, detta norma è diretta a colmare una lacuna dell'ordinamento, per quel che attiene ai rapporti fra la fonte comunitaria e la legge nazionale, ed in specie in riferimento ad un ristoro riduttivo del valore del bene, in contrasto coi precetti della Convenzione: donde ancora una volta la rilevanza, posto che il sistema introdotto dall'art. 5-bis, comma 7-bis comporta un risarcimento per l'illegittima occupazione non rispondente al sistema della Convenzione, dal quale discenderebbe un più equilibrato sacrificio per l'Izzo a fronte di un giusto ristoro.

In conclusione, conformemente a quanto già ampiamente rilevato dalla Corte di cassazione con le precedenti ordinanze di rinvio n. 11887 e n. 22357/2006, che appare opportuno richiamare, onde evitare eccessive ripetizioni, vanno dichiarate rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con l'art. 111, primo e secondo comma della Costituzione, in relazione all'art. 6 della CEDU ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale ad essa nella parte in cui, disponendo l'applicabilità ai giudizi pendenti dei criteri di determinazione del risarcimento danni per occupazione illegittima in esso contenuti, ha violato il diritto ad un giusto processo e determinato un'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia, incidendo sulla condizione di parità delle parti; nonché per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione anche alla luce dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1 del primo protocollo addizionale di essa, nella parte in cui, disponendo l'applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento danni da occupazione illegittima ed assicurando un trattamento indennitario lesivo del diritto di proprietà viola i vincoli assunti dagli Stati membri.

Quanto sopra comporta la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli art. 111 e 117 della Costituzione anche in riferimento all'art. 6 CEDU ed all'art. 1 protocollo addizionale a tale Convenzione.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Così deciso in Napoli, 7 febbraio 2007.

*Il Presidente: PUMPO*

*Il consigliere relatore: FIERRO CRISTINI*

## N. 713

*Ordinanza del 12 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Laganà Enzo*

**Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione suppletiva tardiva da parte del pubblico ministero di circostanze aggravanti, in particolare della recidiva - Rimessione in termini dell'imputato per la richiesta del rito abbreviato - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo.**

- Codice di procedura penale, art. 517.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

## IL TRIBUNALE

Decidendo sull'istanza presentata dalla difesa di Laganà Enzo all'udienza del 23 febbraio 2007 di adozione di un'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato, in caso di contestazione da parte del pubblico ministero della circostanza aggravante della recidiva, di essere rimesso in termini per la richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato

## O S S E R V A

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 5 ottobre 2005 dal sost. proc. dott. Francesco Dal'Olio Laganà Enzo veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui all'art. 640 c.p. e all'art. 648 c.p.

All'udienza del 20 febbraio 2006, conclusa la fase di verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale con la declaratoria di contumacia dell'imputato, il giudice dichiarava aperto il dibattimento, raccoglieva le istanze istruttorie delle parti ed ammetteva l'assunzione dei mezzi di prova da esse richiesti; all'esito e prima che avesse inizio l'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 517 c.p.p., contestava all'imputato la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata ed il giudice, autorizzato l'inserimento nel verbale di udienza della contestazione suppletiva, disponeva la notifica del verbale per estratto all'imputato contumace.

All'udienza del 23 febbraio 2007 la difesa dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato, in caso di contestazione suppletiva della recidiva da parte del pubblico ministero, sia rimesso in termini per chiedere la definizione del processo con il rito abbreviato.

La questione sollevata dalla difesa appare rilevante in quanto il potere di contestazione suppletiva esercitato dall'ufficio di accusa all'udienza del 26 febbraio 2006 rientra nella previsione dell'art. 517 c.p.p.; in particolare, non vi è dubbio che la contestazione della recidiva da parte del pubblico ministero abbia aperto la serie procedimentale incidentale prevista e disciplinata dagli articoli 517 e 520 c.p.p. in un momento processuale successivo al compimento della formalità di cui all'art. 491 c.p.p. (termine ultimo per l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di chiedere la definizione del processo con uno dei riti alternativi) e che alla stregua di tali norme debba essere deliberata dal giudice procedente l'ammissibilità o meno della richiesta di giudizio abbreviato implicitamente anticipata dalla difesa dell'imputato.

La questione appare altresì non manifestamente infondata.

L'art. 517 c.p.p. effettivamente non contempla per l'imputato la possibilità di chiedere, all'esito della contestazione suppletiva avente ad oggetto un reato concorrente o una circostanza aggravante (ivi compresa la recidiva), la definizione del processo con il rito abbreviato e la Corte costituzionale è stata in passato più volte investita del giudizio di legittimità della norma proprio sotto il profilo della mancata restituzione in termini dell'imputato per i riti speciali.

In una prima decisione la Corte costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. rilevando come: «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi del giudizio abbreviato (tra i quali vi è anche la preclusione del pubblico ministero ad effettuare contestazioni ove o suppletive) in

tanto rileva in quanto egli rinunci al dibattimento e permetta di raggiungere obiettivo della rapida definizione del processo; sicché, quando ormai per l'inerzia dello stesso imputato, tale scopo non può essere pienamente raggiunto, sarebbe del tutto irrazionale consentire che, ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo» (Corte cost. 28 dicembre 1990, n. 593); orientamento ribadito con le sentenze 8 luglio 1992 n. 316 e 11 maggio 1992 n. 213 di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., sollevata con riferimento alla mancata rimessione in termini dell'imputato per la richiesta rispettivamente del rito abbreviato e del patteggiamento della pena di fronte alla contestazione da parte del pubblico ministero, nel corso dell'istruttoria dibattimentale e sulla base dei relativi esiti, di un fatto diverso da quello descritto nell'originaria imputazione e ritenuta infondata dalla Corte in considerazione della fisiologicità e dunque della prevedibilità al momento della scelta del rito dell'evenienza della modificazione dell'imputazione alla luce delle risultanze dibattimentali.

In seguito la Corte costituzionale, investita della questione della legittimità degli articoli 516 e 517 c.p.p. con riferimento ai casi di contestazione suppletiva così detta tardiva, vale a dire compiuta dal pubblico ministero *in limine litis*, dopo l'apertura del dibattimento, in base alle risultanze degli atti delle indagini preliminari e non di elementi nuovi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è pervenuta ad una diversa conclusione dichiarando l'illegittimità delle nonne denunciate nelle parti in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (Corte cost. 30 giugno 1995, n. 265).

La Corte costituzionale, in tale ultima sentenza, osservava, fra l'altro, quanto segue:

«la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la condotta processuale del p.m.

Tale anomalia deriva o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa ad un reato connesso). L'errore o l'incompletezza dell'imputazione non è quindi un dato emergente dall'attività dibattimentale: esso viene apprezzato sulla base degli stessi atti di indagine.

Non può quindi parlarsi in simili vicende di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell'imputato.

La disciplina in esame risulta inoltre censurabile in riferimento all'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in ragione della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal p.m. nell'esercitare l'azione penale alla chiusura delle indagini stesse».

Orbene, nel solco di tale decisione della Corte costituzionale ed alla luce degli snodi argomentativi appena richiamati, appare evidente come, in caso di contestazione tardiva di circostanze aggravanti (la cui sussistenza fosse cioè ravvisabile ed apprezzabile dal p.m. già sulla base degli atti delle indagini preliminari), la mancata previsione nell'art. 517 c.p.p. della rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di riti speciali si risolva in un *vulnus* del diritto di difesa e in una ingiustificata discriminazione del giudicabile determinata dall'incompletezza dell'imputazione originariamente elevata dall'ufficio di accusa

In particolare, si osserva come la scelta del rito da parte di un imputato gravato da più precedenti penali non possa non essere influenzata dalla contestazione o meno da parte del pubblico ministero della circostanza aggravante della recidiva, specie ove si tratti di recidiva reiterata considerato che, in caso di contestazione della stessa, il divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti eventualmente riconosciute introdotto dalla legge n. 251/2005 fa della scelta del rito abbreviato o dell'applicazione di pena su richiesta l'unica via di accesso ad una riduzione — di un terzo o fino ad un terzo — del trattamento sanzionatorio.

È di tutta evidenza, pertanto, come l'assunzione da parte dell'imputato del rischio del dibattimento possa dipendere anche — se non esclusivamente — dall'eventuale incompletezza dell'imputazione formulata in relazione alla mancata contestazione della recidiva; in questa prospettiva la contestazione tardiva della recidiva compiuta dal p.m. dopo il compimento delle formalità di cui all'art. 491 c.p.p. e l'apertura del dibattimento si pone come un'anomia della condotta processuale della parte pubblica, idonea nell'attuale quadro normativo a frustrare irrimediabilmente la strategia difensiva dell'imputato in uno dei suoi punti chiave quale la scelta del rito.

Appare, quindi, concreta l'esigenza di ricondurre la norma dell'art. 517 c.p.p. in sintonia con i principi costituzionali mediante l'individuazione di un punto di equilibrio fra la necessità di garantire mediante il sistema delle contestazioni suppletive il recupero al processo di elementi di giudizio sfuggiti, per errore o per incompletezza, all'originaria discrezionale valutazione del pubblico ministero e quella dell'imputato di operare la scelta del rito sulla base di un'imputazione completa.

Sussistono, quindi, i presupposti per rimettere alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità dell'art. 517 c.p.p. in base ai parametri fissati dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., affinché sia stabilito se l'attuale disciplina

della contestazione suppletiva tardiva di circostanze aggravanti ed in particolare della recidiva determini in danno dell'imputato, per effetto della mancata previsione della rimessione in termini per l'accesso al rito abbreviato o al patteggiamento della pena, una discriminazione priva di giustificazione razionale ed una violazione del diritto del giudicabile di difendersi e di essere sottoposto ad un giusto processo (inteso come diritto ad una scelta del rito pienamente consapevole, assunta in base alla previsione ed alla ponderazione di rischi connessi ad una ordinata, corretta e fisiologica successione di atti processuali e sottratta al pericolo di distorsioni e di vanificazioni successive prodotte dalla correzione da parte dell'ufficio di accusa di contestazioni incomplete).

Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nei sensi di cui alla motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.;*

*Sospende il giudizio ad ogni effetto di legge ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.*

Roma, addì 12 giugno 2007

*Il giudice:* MAROCCHI

07C1222

N. 714

*Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Brescia  
nel procedimento penale a carico di Ebadan Rita*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di ragionevolezza, del contraddittorio e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

O S S E R V A I N F A T T O

Con sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 22 marzo 2001 si dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Ebadan Rita, essendo la stessa non imputabile per infermità di mente, in ordine ai contestati reati di sfruttamento della prostituzione di Chima Esther Nnenna, aggravata dal ricorso a percosse per costringere la stessa a prostituirsi, di estorsione in danno della stessa, costretta con percosse e minacce di morte a consegnare all'imputata dapprima la somma di L. 25.000.000 in due soluzioni e poi la somma di L. 200.000, e di resistenza nei confronti di Longo Giacomo, Denti Mauro e Bagattini Renato, della Squadra Mobile della Questura di Brescia, consistita nel colpire gli stessi con spintoni e calci per opporsi all'arresto in flagranza per l'ultimo episodio di estorsione, fatti commessi in Desenzano e Brescia dal febbraio 1995 al 12 aprile 2000.

Avverso la sentenza presentava appello il pubblico ministero. All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto della esclusione della facoltà di appello del pubblico ministero introdotta dalla sopravvenuta modifica dell'art. 428 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 4, legge n. 46/2006, e ritenuta detta esclusione operante per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

#### O S S E R V A I N D I R I T T O

Con la norma, della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa all'esito di udienza preliminare, prevista dall'art. 428 c.p.p., è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità della sentenza; consentita dalla precedente normativa ed ora esclusa per effetto della recentissima modifica, che limita in particolare, per quanto qui interessa, la facoltà di impugnazione del pubblico ministero alla proponibilità del ricorso per cassazione.

L'art. 9, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e più delimitato rimedio del ricorso per cassazione<sup>1)</sup>.

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale. All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assolutoria, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. Una deprivatione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costi-

<sup>1)</sup> Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

tuate, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'inflizione di una pena<sup>2)</sup>.

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale<sup>3)</sup>. Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale<sup>4)</sup>. Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; profilo che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale<sup>5)</sup> ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto pocanzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapposibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

<sup>2)</sup> Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intempestività delle parti.

<sup>3)</sup> V. sent. n. 206 del 27 giugno 1997.

<sup>4)</sup> V. sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

<sup>5)</sup> Sentt. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 428 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o similari a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p.<sup>6)</sup>, evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale e comunque posta a fondamento di una limitazione di ben minore consistenza delle facoltà dell'organo dell'accusa; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443, comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflattivi<sup>7)</sup>. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'iter processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trova nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia di proscioglimento in sede di udienza preliminare per ottenere un rinvio a giudizio e conseguentemente una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo n. 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di un reato da un giudice di primo grado ha il diritto di sottoporre ad un ufficio della giurisdizione superiore la dichiarazione di condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento.

<sup>6)</sup> Sent. n. 110 del 1° aprile 2003.

<sup>7)</sup> Sent. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;*

*Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti processuali, all'atto del deposito del provvedimento.*

*Sospende il giudizio in corso.*

Brescia, addì 9 maggio 2007

*Il Presidente:* DEL GAUDIO

*Il consigliere relatore:* ZAZA

07C1223

N. 715

*Ordinanza del 4 giugno 2007 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Latina  
sul ricorso proposto da Matrullo Giuseppe contro Concessionario Gerit S.p.A. Gruppo Riscossione S.p.A.*

**Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso avverso preavviso di fermo di autoveicolo, emesso dall'agente della riscossione per omesso pagamento di importi dovuti per violazioni del codice della strada e indicati nelle cartelle di pagamento notificate al ricorrente - Eccezione di difetto di giurisdizione dell'adita commissione tributaria - Omessa integrazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel senso dell'espressa devoluzione al giudice tributario delle controversie in materia di fermo dei veicoli dovuto al mancato pagamento di cartella notificata per violazioni del codice della strada - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.**

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-*quinquies*, introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

In relazione alla controversia iscritta al n. 81/07 R.G.R. promossa dal sig. Matrullo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Vellone, contro l'agente della riscossione per la provincia di Latina GERIT S.p.A., per l'annullamento del preavviso di fermo del 29 settembre 2006, ha emesso la seguente ordinanza.

Il sig. Matrullo Giuseppe ha impugnato il preavviso di fermo, emesso dalla GERIT S.p.A. il 29 settembre 2006, notificato il 2 ottobre 2006, del veicolo tg BV95359 per l'omesso pagamento dell'importo scaduto e non pagato relativo alle cartelle di pagamento n. 057 2003 1003865082 0000 e n. 057 2005 0001584025 000 per contravvenzioni stradali:

A sostegno del ricorso deduce:

- Mancata notifica od irregolare notifica dei verbali di contravvenzione e delle cartelle di pagamento;
- Notifica effettuata in luoghi di non appartenenza del ricorrente;
- Violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000 e dell'art. 3, legge n. 241/1990.

Chiede, previa sospensiva, l'annullamento del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti e susseguenti. Si è costituita la GERIT S.p.A. eccependo che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate.

In via gradata eccepisce il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria.

Chiede il rigetto del ricorso sia per infondatezza sia per inammissibilità.

Sospesa con ordinanza interlocutoria l'esecutività del fermo, la controversia è stata discussa nel merito alla pubblica udienza del 25 maggio 2007.

La parte presente concludeva come da verbale.

Il Collegio riservava la decisione.

#### *Motivi della decisione*

Seguendo l'ordine logico delle eccezioni formulate dalle parti, deve preliminarmente esaminarsi quella della resistente GERIT secondo la quale il giudice adito sarebbe privo di giurisdizione.

La resistente contesta la giurisdizione del giudice tributario atteso che il ricorso è stato proposto in ordine ad una controversia concernente il fermo amministrativo, conseguente ad iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento emesse per omesso pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada.

Ponendo fine alle persistenti incertezze interpretative, il comma 26-*quinquies* dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 253, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, integrando l'elencazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mediante aggiunta delle lett. *e-bis*) ed *e-ter*), prevede espressamente l'autonoma impugnabilità degli atti di fermo di beni mobili registrati e di iscrizione ipotecaria d'immobili, adottati in via cautelare dal concessionario del servizio della riscossione.

I sostenitori del difetto di giurisdizione fanno rilevare che il legislatore con l'art. 35, comma 26-*quinquies*, della legge n. 248/2006 ha inteso ampliare ulteriormente la sfera cognitiva delle controversie devolute alle commissioni tributarie.

Tuttavia, poiché la suddetta modifica legislativa riguarda soltanto l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 l'ambito della giurisdizione del giudice tributario, disciplinato dall'art. 2 citato decreto, sarebbe rimasto invariato, dovendosi ritenere estranee a tale norma le controversie riguardanti atti di natura non tributaria.

È stato osservato, infatti, come l'intervento normativo di cui alla legge n. 248, limitandosi ad individuare soltanto l'autorità giudicante dinanzi alla quale proporre ricorso avverso un provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, a far data dal 12 agosto 2006, lascia impregiudicata ogni ulteriore questione concernente tanto la legittimità dell'istituto quanto l'individuazione della sua natura giuridica e solleva, conseguentemente, rilevanti perplessità anche sul piano della giurisdizione applicabile così come individuata *ope legis*.

Rileva il Collegio che il difetto di giurisdizione sussiste solo quando esso sia manifesto, vale a dire tale da non ammettere discussione, o perché risulta chiaramente dalla legge, o perché corrisponde ad un inequivoco orientamento giurisprudenziale.

Nessuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie in esame poiché dal dato normativo non emerge *ictu oculi* il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie con riferimento al fermo concernente sanzioni previste dal codice della strada, né d'altra parte vi è un indirizzo giurisprudenziale univoco in tal senso.

La giurisprudenza, allo stato, riguarda il giudice di pace e qualche commissione tributaria. Non si conoscono sentenze di legittimità sullo specifico argomento.

In dottrina, invece, sta emergendo un indirizzo favorevole all'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria.

Già con la novella legislativa dettata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il legislatore ampliò l'oggetto della giurisdizione tributaria a tutte le controversie concernenti «tributi di ogni genere e specie».

Questa *vis* espansiva ha trovato il suo culmine con la novella legislativa apportata dal collegato alla legge finanziaria 2006, e più precisamente dall'art. 3-*bis* del d.l. n. 203, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha aggiunto alla precedente, locuzione «comunque denominati».

I sostenitori del difetto di giurisdizione non si sono posti il perché dell'ampliamento della giurisdizione tributaria.

Il favore legislativo verso l'allargamento e l'autonomia della giurisdizione tributaria a scapito di quella ordinaria ed amministrativa è sicuramente legato alla speditezza del processo tributario. Com'è noto il legislatore, al fine di rendere più incisiva l'azione di riscossione, con l'art. 1, d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 (in vigore dal 9 giugno 2001) modificò l'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 introducendo la possibilità per il concessionario della riscossione di disporre il fermo di beni mobili iscritti in pubblici registri del debitore o dei coobbligati, quando è decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Tale strumento di garanzia si aggiunge a quello già esistente, previsto dall'art. 77, d.P.R. n. 602/1973 che prevede che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.

Sempre in tema di tutela dei crediti del fisco va ricordata l'ipoteca che *ex art.* 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Ente impositore può chiedere: con istanza motivata al Presidente della Commissione tributaria provinciale.

Il più immediato accostamento a questi dati consente di guardare con molta cautela e con non poche perplessità all'enunciazione, un po' troppo vagamente contenuta, nel ritenere il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie.

La risposta si trova in alcuni interrogativi posti in dottrina:

Qual è la natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria autonomamente regalata dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973?

Qual è la natura giuridica dell'ipoteca e del sequestro conservativo previsto dall'art. 22, d.lgs. n. 472/1997?

Per quale motivo nel caso dell'art. 22 citato è espressamente richiesto l'intervento dei giudici tributari?

Perché il concessionario indica nell'atto che lo stesso è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie?

Il fermo non è un atto dell'esecuzione forzata, ma neppure può considerarsi un atto amministrativo avulso dal prelievo e funzionalmente disgiunto dall'esercizio del potere impositivo. Trattasi di una misura cautelare pro fisco preordinata alla riscossione di un'obbligazione nei confronti di un ente pubblico territoriale o dello Stato.

Dipanando i dubbi manifestati sulla natura di siffatti provvedimenti e tenendo presente il recente intervento legislativo recante l'espressa previsione di autonoma impugnabilità, davanti ai giudici tributari dei provvedimenti di fermo di beni mobili registrati e di iscrizione ipotecaria d'immobili, si perviene ad individuare la giurisdizione delle commissioni tributarie.

Vero che il legislatore non è intervenuto sull'oggetto della giurisdizione.

Al riguardo sembra sufficiente osservare che l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

È nozione di scuola che il pignoramento è il primo atto dell'esecuzione forzata: fermo fiscale ed iscrizione ipotecaria non sono atti dell'esecuzione.

La competenza del giudice ordinario, ma non del giudice di pace, sussiste quindi quando concorrono due condizioni: che sia già avvenuta la notifica della cartella di pagamento e che ci si trovi di fronte ad un «atto di esecuzione forzata».

Questo secondo requisito non si realizza in relazione al fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati di proprietà del debitore (cosiddetto fermo auto) è oggi disciplinato dal comma 1 dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dopo la modifica apportata dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 nei seguenti termini: «Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri, del debitore e dei coobbligati, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza».

È pacifico che il fermo amministrativo non fa parte dell'espropriazione forzata giacché essa inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.).

È stato ritenuto, infatti, che si può parlare al più di un atto prodromico all'eventuale esecuzione forzata.

Non ci sono, quindi, profili sotto i quali si possa ritenere che il contenzioso relativo al fermo-auto ricada nella giurisdizione del giudice ordinario e soprattutto del giudice di pace.

Viceversa, appare di tutta evidenza, che il decreto Bersani, nel riordino della competenza a giudicare sul fermo, ha individuato un giudice generalmente competente per il fermo quale atto della riscossione coattiva delle entrate non solo tributarie e non solo erariali, in assenza dell'adempimento spontaneo decorso il termine di sessanta dalla notifica della cartella di pagamento ha optato per una *reductio ad unitatem* della giurisdizione per la preponderante esperienza della riscossione quale attuazione dell'obbligazione non solo tributaria.

Il giudice tributario è legittimato a giudicare per tutti i fermi amministrativi e per qualunque credito sia perché, come appare evidente, dalla collocazione sistematica e dal testo che lo prevede, sia perché la norma è inserita nell'ambito della speciale normativa sulla riscossione delle imposte, di cui al citato d.P.R. n. 602/1973, sia perché il giudice tributario ben può e deve sindacare la legittimità del provvedimento di fermo, emesso dal concessionario,

in ordine anzitutto alla sua ragionevole e congrua motivazione e quindi alla proporzionalità tra il mezzo adottato e l'entità del credito reclamato e, soprattutto, perché il giudice tributario se ritiene illegittimo un atto amministrativo, non lo applica.

È proprio l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti di fermo e delle iscrizioni ipotecarie, ad escludere i paventati dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione tributaria.

D'altronde, ammettendo, per ipotesi dialettica, che resterebbero fuori dalla giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti il fermo iscritto a seguito del mancato pagamento di una cartella relativa a contravvenzioni al codice stella strada, quale norma attribuirebbe al giudice di pace una siffatta competenza?

Il giudice di pace è competente per il fermo previsto dal codice della strada *ex art.* 214, vi è una norma espressa che attribuisce giurisdizione al giudice ordinario per un caso specifico quale sanzione accessoria, ma non si può estendere la disciplina di cui all'art. 214 del codice della strada perché si tratta di una disciplina derogatoria dell'ordinario riparto di giurisdizione e, come tale, non è applicabile analogicamente.

Ovviamente non s'intende qui appropriarsi di una competenza altrui, anche se, prima del decreto Bersani, ad esclusione della Corte dei conti non esiste ordine giudiziario che non si sia dichiarato competente sul fermo amministrativo.

Nel caso specifico il decreto Bersani indica esplicitamente quale giudice debba occuparsi del fermo amministrativo, nonostante l'esistenza della legge n. 689/1981 oggi richiamata dai giudici di pace.

L'individuazione delle materie sulle quali si esercita la giurisdizione delle commissioni avviene per elencazione del contenuto delle controversie previste dall'art. 19, d.l.gs. n. 546/1992.

L'art. 19 è sempre stato, di fatto, un completamento dell'art. 2, d.lgs. n. 546/1992 utile, quindi, a definire l'ambito stesso della giurisdizione del giudice tributario.

Non si tratta di «una illegittima, arbitraria ed illogica attribuzione» bensì di razionalità giuridica.

Il legislatore, per i debiti contributivi o previdenziali, per i quali pure la pretesa è esercitata con la cartella di pagamento al posto del vecchio decreto ingiuntivo, ha espressamente stabilito *ex artt.* 24 e 29 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la competenza del tribunale ordinario sezione lavoro.

Viceversa è stata ritenuta la competenza del giudice tributario per l'impugnazione della cartella di pagamento per i contributi al servizio sanitario nazionale, le controversie sul diritto annuale camerale, le controversie per il lavoro sommerso, quelle relative al canone di depurazione di acque reflue, quelle relative alla valutazione dell'impatto ambientale che non presuppone una pronuncia relativa ad un tributo, quella relativa ai rimborsi e le opposizioni avverso il provvedimento di sospensione del pagamento dei rimborsi, del canone della RAI.

Come è facile rilevare non sempre si tratta di crediti tributari.

Il legislatore allorquando ha voluto sottrarre alla giurisdizione del giudice tributario crediti diversi (crediti di lavoro e previdenziali pur scaturenti da una cartella di pagamento), è stato esplicito. L'errore consiste nel ritenere che il d.lgs. n. 546/1992 sia stato concepito tenendo presente esclusivamente le controversie attinenti alla determinazione dell'imposta, dimenticando che sono state attribuite man mano controversie come i dinieghi di disapplicazione di norme antielusive, i dinieghi di autotutela, alcuni provvedimenti cautelari.

Allora appare conforme al diritto interpretare la norma di cui al novellato art. 19 del contenzioso tributario nel senso di ritenere che il legislatore abbia inteso assegnare comunque ed in ogni caso la competenza esclusiva per materia, in tema di fermo, al giudice tributario.

Tale esegesi ermeneutica è l'unica che consente di esaminare in capo ad un unico giudice sia il *periculum in mora* sia il *fumus boni juris* mediante un giudizio che confermi la natura del decreto Bersani, secondo i principi fondanti del nostro ordinamento.

La disciplina introdotta dall'art. 35 citato e autonoma rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

La giurisdizione e la relativa competenza concernenti le controversie di impugnazione del fermo auto e l'iscrizione ipotecarie costituiscono una disciplina organica e completa avulsa dalla legge n. 689/1981. Prima del decreto Bersani per il fermo dei beni mobili registrati di cui al d.P.R. n. 602/1973 il legislatore taceva sulla giurisdizione.

Alcune considerazioni al riguardo, che non sono di poco conto, appaiono risolutive:

1) Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati è strettamente connesso agli atti della riscossione suscettibili di autonoma impugnazione (iscrizione a ruolo, cartella di pagamento);

2) L'art. 35 indica in modo esplicito il giudice dinanzi al quale il provvedimento di fermo può essere impugnato;

3) Alle commissioni tributarie è devoluto il controllo sulle modalità di riscossione coattiva demandate al concessionario in tema di fermo e iscrizioni ipotecarie;

4) L'art. 19 sul contenzioso tributario individua il giudice tributario quale giurisdicante per tutti i fermi amministrativi senza alcuna esclusione;

5) La giurisdizione delle Commissioni tributarie è una giurisdizione *ratione materiae* e la materia è stata attribuita definitivamente al giudice tributario dal decreto Bersani a prescindere dal rapporto di imposta bensì sulla base dell'oggetto del rapporto controverso, vale a dire il fermo.

6) È principio istituzionale che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore;

6) Il legislatore, con l'art. 35 citato, ha esplicitamente inteso evitare di spezzare tra giudici diversi l'esame dei presupposti del fermo per assicurare un indirizzo univoco.

Per le suesposte considerazioni, quindi, l'eccezione della GERIT deve essere respinta.

L'eccepito vuoto legislativo però concorre a giustificare il dubbio in questione, dubbio che deve essere risolto prima di emettere la sentenza.

Era veramente ultroneo l'intervento del legislatore sull'art. 2 del d.l.gs. n. 546/1992?

Dalla risoluzione di questo interrogativo dipende l'esatta soluzione della controversia.

Il soggetto che ha subito il fermo a seguito di omesso pagamento della cartella per violazioni al codice della strada a quale autorità giudiziaria si deve rivolgere per la tutela dei suoi diritti senza correre il rischio che sia eccepito il difetto di giurisdizione o una diversa competenza?

Allo stato della legislazione sembra che sia il giudice ordinario sia il giudice tributario possono dichiararsi competenti a giudicare sul fermo di autoveicoli e iscrizioni ipotecarie suddette. Non va pretermesso che mentre il giudice che si dichiara incompetente deve indicare il giudice davanti al quale il processo deve essere riassunto, il quale può sollevare il conflitto di competenza, il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione non ha l'obbligo di dichiarare la giurisdizione di altro giudice il quale può dichiarare altresì il proprio difetto di giurisdizione, ma non può sollevare il conflitto di giurisdizione.

Si profila, pertanto, la violazione di principi costituzionali perché la decisione non dipende dalla legge, ma dall'interpretazione del giudice adito cui il difensore ha ritenuto di rivolgere la domanda giudiziale. Il contenuto della domanda determina la giurisdizione.

Trattasi, con evidenza, di una situazione che consente ad un giudice ordinario e ad un giudice speciale l'adozione di provvedimenti giurisdizionali frutto di diverse interpretazioni della stessa norma nel caso concreto, ritenendo entrambi di far rientrare nella propria giurisdizione il caso sottoposto al loro esame.

Allo stato, quindi, esiste, una giurisdizione biunivoca a danno dell'utente.

Appare, quindi, con sufficiente evidenza, che la norma giuridica configura violazione dei principi:

di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge: il contenuto della legge non consente di trattare in modo uguale il fermo nelle complesse situazioni che si presentano nella realtà;

giudice naturale precostituito per legge: il cittadino deve conoscere a priori quale sarà il giudice competente a decidere;

diritto di difesa, diritto inviolabile di agire in giudizio e di difendersi a tutela dei propri diritti e interessi in ogni stato e grado del procedimento.

Il Collegio, per le suesposte motivazioni, rileva che sussistono fondati dubbi di costituzionalità del comma 26-*quinquies* dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 235, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, integrando l'elencazione di cui all'art. 19, comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non integrando anche l'art. 2 dello stesso decreto, mediante aggiunta delle lett. *e-bis* ed *e-ter* della legge di conversione.

Chiarita la necessità di conoscere il giudice competente sull'impugnazione del fermo auto a seguito di contravvenzioni al codice della strada, atteso le difficoltà che l'omessa integrazione dell'art. 2, d.lgs n. 546, in relazione all'art. 19 stesso decreto, frappone all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per un'interpretazione adeguatrice al fine di restituire certezza alla norma.

*P. Q. M.*

*Sciogliendo la riserva espressa in camera di consiglio il 25 maggio 2007;*

*Ritenuta la rilevanza della questione sopra prospettata;*

*Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 26-quinquies, dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006 introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.*

*Visti gli artt. 134 Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nonché 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale.*

*Dispone la sospensione del giudizio n. 81/2007 del R.G.R. e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incumbenti.*

Latina, addì 4 giugno 2007

*Il Presidente: REGA*

*Il relatore etensore: MOSCARINO*

07C1224

N. 716

*Ordinanza del 12 aprile 2007 emessa dal Giudice di pace di Benevento  
nel procedimento penale a carico di Mussi Loretta*

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti del procedimento a carico di Mussi Loretta;

Rilevato che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

Rilevato che nel presente giudizio risultano contestati i reati di ingiurie e diffamazione *ex art.* 594, commi 1 e 4 e 595 c.p.;

Rilevato che per il reato di ingiurie aggravate ai sensi del comma 4, il codice penale prevedeva originariamente un aumento di pena rispetto alla pena base della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a tre milioni, mentre per il reato di diffamazione il codice penale prevedeva originariamente la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni; che, a seguito della attribuzione di competenze penali ai giudici di pace, a norma dell'art. 52, lettera *a*), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto in alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquantamila a lire cinque milioni, e se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da giorni dieci a mesi tre;

Ritenuto che, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in tema di prescrizione del reato, dovrebbe trovare applicazione, il disposto dell'art 6 n. 1 in base al quale quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solo alla pena detentiva, ma quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni. Pertanto mentre per il reato di ingiurie aggravate la pena detentiva da considerare non sarebbe superiore a sei mesi (non potendosi calcolare l'aggravante *ex* comma 4 che non è ad effetto speciale) e la prescrizione maturerebbe in sei anni, per il reato di diffamazione la pena detentiva da calcolare sarebbe comunque superiore a sei mesi, ed essendo prevista la possibilità di pene diverse quali la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, dovrebbe applicarsi la disposizione *ex* comma 5 del citato art. 6 che prevede un termine di prescrizione di tre anni.

Rilevato che è già stata sollevata da altri giudici (Tribunale di Perugia, ordinanza 20 marzo 2006; Cassazione penale, sez. fer., ordinanza 31 agosto 2006) questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 del c.p., così come sostituito dall'art. 6 della citata legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni;

Considerato che nel presente giudizio non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 10 della stessa legge che prevede, al punto 3, la esclusione della applicabilità immediata dei nuovi termini di prescrizione ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, posto che tale norma è stata recentemente dichiarata incostituzionale (Corte costituzionale 23 ottobre 2006, n. 393).

Rilevato che la questione di applicabilità o meno della norma sui nuovi termini *ex* art. 6, punto 1 comma 5 della legge n. 251/2005 appare rilevante ai fini del presente giudizio, attesa la possibilità di un'avvenuta prescrizione del reato di diffamazione di cui all'atto di citazione a giudizio in data 25 febbraio 2002.

Osservato che conformemente a quanto rilevato dagli altri giudici che hanno già rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, la questione stessa appare non manifestamente infondata, sul rilievo che esiste una evidente e irrazionale differenziazione e sperequazione tra i casi meno gravi previsti dal comma 1 (per i quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria e il termine di prescrizione resterebbe quindi quello previsto dal detto comma, cioè sei anni se si tratti di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione) mentre per i casi più gravi previsti dal comma 5, per i quali sono previsti anche la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine di prescrizione sarebbe inspiegabilmente minore (tre anni).

Ritenuto, pertanto, la non manifesta infondatezza della dedotta incostituzionalità della norma sopra esaminata in quanto contraria ai principi di ragionevolezza e ai canoni di uguaglianza tutelati dall'art. 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 157, comma 5 c.p., così come modificato dall'art. 6, legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria si applica il termine di prescrizione di tre anni.*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.*

*Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti non presenti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.*

*Omissis.*

*Il giudice di pace: RAMMAGLIA*

N. 717

*Ordinanza del 5 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Assisi  
nel procedimento civile promosso da Giombini Stefania contro Ufficio territoriale del Governo di Perugia*

**Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Denunciata lesione dell'inviolabile principio di uguaglianza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 172, commi 1 e 8, come modificati dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 25 gennaio 2007.

RITENUTO IN FATTO

Giombini Stefania, elettivamente domiciliata in Assisi, fraz. S. Maria degli Angeli, via Raffaello s.n.c. presso lo studio dell'avv. Mario Tedesco dal quale è difesa e rappresentata, ricorreva a questo giudice per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, del verbale di accertamento serie 2004-*bis* n. 2020320 - numero a barre 413282013, elevato il 29 maggio 2006 dai Carabinieri di Assisi dell'aliquota radiomobile in data 29 aprile 2002, per non aver indossato la cintura di sicurezza in violazione del disposto dell'art. 172, comma 8 c.d.s., con cui gli veniva irrogata, fra l'altro, la sanzione accessoria di 5 punti di decurtazione sulla patente. Deduceva la ricorrente:

che in data 29 maggio 2006, mentre percorreva via dell'Aeroporto in Ospedalichio di Bastia Umbra, veniva fermata da una pattuglia dei Carabinieri di Assisi, che le contestava di aver circolato senza far uso della prescritta cintura di sicurezza *ex art.* 172 c.d.s.;

che in conseguenza di ciò, le infliggevano la sanzione pecuniaria da € 68,00 ad € 275,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria di 5 punti di decurtazione sulla patente, *ex art.* 126-*bis* c.d.s.

Veniva sospesa giudizialmente l'esecutività del provvedimento.

Si costituiva la Prefettura di Perugia, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 25 gennaio 2007 il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità degli artt. 172 e 126-*bis* c.d.s., già formulata nel ricorso introduttivo.

Questo giudice si riservava di decidere sulla stessa.

SI OSSERVA IN DIRITTO

È opportuno premettere come la Corte costituzionale si sia già espressa sulla questione nei termini che seguono:

1) È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 172, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore sia l'in-

dividuaione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, e tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, che, nella specie, non risulta violato. Corte costituzionale, 21 aprile 2006, n. 169.

2) È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 76 Cost., la q.l.c. dell'art. 126-*bis* e relativa tabella d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunti dal d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modificazioni, in legge 1° agosto 2003 n. 214, nella parte in cui prevedono la decurtazione di cinque punti della patente di guida in caso di violazione dell'art. 172 dello stesso decreto, che sanziona il mancato uso della cintura di sicurezza. Premesso che sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, rientra nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti uso distorto o arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, le posizioni messe a confronto dal giudice rimettente — comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) e comportamento del passeggero che, munito o no di patente, è chiamato a rispondere solo in via pecuniaria sono palesemente diverse, sicché appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse nell'arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti della patente, dovendosi altresì escludere la dedotta violazione dell'art. 76 Cost., giacché tale parametro regge soltanto i rapporti fra legge delegante e d.lgs. delegato, ed è pertanto fuor d'opera assumerlo «quale stregua del giudizio di costituzionalità, qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti». Corte costituzionale 8 febbraio 2006, n. 45.

*Idem*: Corte costituzionale n. 401/2005; Corte costituzionale n. 262/2005; Corte costituzionale n. 212/2005; Corte costituzionale n. 109/2005.

3) È manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., in relazione agli art. 2, comma 1, lett. *qq*) n. 2 e 6, legge 22 marzo 2001, n. 85, la q.l.c. dell'art. 3, comma 12, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell'art. 172, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che non prevedeva tale sanzione accessoria, e dell'art. 7, comma 10 del predetto d.l. n. 151 del 2003, che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui all'art. 126-*bis* d.lgs. n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione di cinque punti dalla patente per la violazione dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza posto dall'art. 172, comma 8 dello stesso decreto legislativo. Infatti, i parametri costituzionali invocati reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e d.lgs. delegato e non possono essere evocati nel caso in cui venga sollevata questione in ordine a una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti. Corte costituzionale, 1° luglio 2005, n. 253.

La discrezionalità, dunque, può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto laddove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. Orbene, questo giudice non può che prendere atto dei principi espressi dalla Corte costituzionale e, pur tuttavia, proprio alla luce di tali principi, si pone il problema di quale sia il limite fra un uso corretto ed un uso distorto, fra un uso legittimo ed un uso arbitrario dell'esercizio della discrezionalità.

Le norme contestate, infatti, prevedono oltre alla sanzione pecuniaria la sanzione accessoria di penalizzazione di 5 punti sulla patente.

Orbene, tale sanzione si appalesa del tutto sproporzionata, se non anco abnorme, rispetto a tutto il sistema sanzionatorio complessivo previsto dal codice della strada, sì da violare gli artt. 2-3 della Costituzione, se e laddove si violasse il principio di ragionevolezza della sanzione stessa.

Non v'è dubbio alcuno che spetta al legislatore prevedere ed applicare le sanzioni che ritiene più opportune ai vari comportamenti commissivi od omissivi degli automobilisti, ma è pur vero che tale discrezionalità non può estrinsecarsi in una illogicità talmente palese da debordare in irragionevolezza, se non anco in arbitrio.

Una per tutte: è noto come l'eccesso di velocità, contenuto nel limite di 40 km ora, è sanzionato con due punti di penalizzazione sulla patente.

Orbene, facciamo un esempio di totale irragionevolezza: se un automobilista deve rispettare il limite di velocità di 10 km all'ora in un centro storico, imposto magari per ragioni di incolumità pubblica, a questo automobilista è consentito superare di ben 4 volte detto limite, (ovvero fino a 40 km in più) e riportare solo una decurtazione di 2 punti.

In altre parole a questo comportamento «criminale» si applica una sanzione di meno della metà (2 punti), rispetto all'automobilista che viaggia senza indossare la cintura di sicurezza (5 punti).

Il primo invero, pone a repentaglio l'incolumità sua e degli altri, venendo così a costituire un vero e proprio pericolo pubblico.

Il secondo non mette a repentaglio l'incolumità di altri, tutt'al più la sua! Orbene, secondo questo giudicante, ciò non è discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, ovvero nella scelta delle sanzioni, bensì è un uso distorto di tale discrezionalità, laddove viene prevista una sanzione macroscopicamente sproporzionata, irragionevole ed immotivata rispetto ad altri comportamenti ben più gravi, sicché si appalesa come frutto di palese contraddittorietà e/o di una scarsa ponderazione nell'attività legislativa (Corte costituzionale ordinanza n. 45 del 2006).

Nessuno contesta la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta delle sanzioni.

Il problema è che, una volta scelta la sanzione da applicare (ad esempio la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti, invece che la previsione penalistica del comportamento commissivo-omissivo dell'automobilista), il legislatore ha poi l'obbligo di essere coerente rispetto alla scelta che esso stesso ha effettuato.

Diversamente, potrebbe nascere il sospetto che tale normativa abbia favorito solo le assicurazioni, laddove queste siano chiamate a risarcire un danno.

*Absit inuria verbis* ma, se così fosse, sarebbe evidente l'uso distorto di quella discrezionalità riservata al Legislatore.

Ne consegue che solo la Corte costituzionale potrà illuminare il giudice di merito su quale sia il limite fra uso corretto ed uso distorto, fra uso legittimo ed uso arbitrario di quell'esercizio della discrezionalità riservato al Legislatore.

La rilevanza della decisione invocata sul presente giudizio è *per tabulas*, nel senso che è evidente l'interesse del ricorrente a non vedersi decurtata la patente a punti.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 e segg.ti, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche in legge 1° agosto 2003, n. 214, e 126-bis c.d.s. nella parte in cui si prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui agli artt. 2-3 della Costituzione.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.*

Assisi, addì 5 febbraio 2007

*Il giudice di pace: SPAMPINATO*

07C1226

## N. 718

*Ordinanza del 17 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Novara  
nel procedimento penale a carico di Sbaoui Nadia ed altro*

**Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione delle fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale suindicato, pendente nei confronti di Sbaoui Nadia, nata il 13 agosto 1970 a Casablanca (Marocco), e Fiorelli Graziano, nato il 29 settembre 1937 a Fossombrone, imputati per il «reato di cui agli artt. 110, c.p. e 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997, per avere in concorso tra loro, Sbaoui Nadia in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Fiorelli Graziano in qualità di rappresentante dell'intermediario finanziario "Finint S.p.a.", esercitato per il periodo dal 7 luglio 2003 al 7 agosto 2003 l'esercizio abusivo di attività finanziaria trasferendo denaro per euro 16.488,39 e ricevendo denaro per euro 1.925,01; in Novara dal 7 luglio 2003 al 7 agosto 2003».

Viste le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997 in relazione all'art. 25, secondo comma Cost., nonché in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, sollevate da entrambe le difese degli imputati sotto due diversi profili:

lamentata violazione del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma Cost., posto che al momento dell'emanazione della delega stessa la normativa di riferimento, d.l. n. 143/1991, non avrebbe contenuto alcuna disposizione che prevedesse quale fattispecie di reato l'attività consistente nell'esercizio di trasferimento di fondi (c.d. money transfer) senza previa iscrizione negli elenchi istituiti presso le autorità di controllo, ovvero la medesima attività, come pure i soggetti ad essa abilitati, sarebbero stati individuati nella normativa attuativa attraverso il rimando improprio a fonti normative secondarie, quali l'art. 4, lett. a), d.m. 6 luglio 1994;

lamentato eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed ai criteri di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, laddove la norma impugnata prevede l'estensione delle disposizioni di cui d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, disposizioni che tuttavia prevedono esclusivamente reati di natura contravvenzionale, mentre l'art. 5, comma 3 legge cit. che si assume incostituzionale configura una fattispecie di delitto, punibile con la sanzione congiunta di reclusione e multa.

Sentito il parere del p.m. che ha concluso come da verbale.

## O S S E R V A

Il procedimento è al suo inizio e non è stata espletata attività istruttoria di sorta, pertanto il giudicante, al fine di valutare la rilevanza nel caso concreto delle doglianze difensive, non potrà che limitarsi a tener conto della prospettazione accusatoria di per se stessa, in proposito osservando come la sintetica qualificazione di «abusività» riportata in epigrafe con riferimento all'attività asseritamente svolta dagli imputati, pur se non esplicitamente indicato nell'imputazione, tuttavia non può che riferirsi al fatto che i soggetti agenti non siano iscritti, come viceversa esplicitamente previsto dall'art. 5, comma 3, nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

Pare indispensabile prendere le mosse, per esaminare le questioni proposte dagli imputati, da una organica esposizione della fin troppo complessa normativa di riferimento in materia, che consta di:

direttiva 10 giugno 1991 n. 91/308/CEE (successivamente abrogata dall'art. 44 della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 60 del 20 ottobre 2005) che prevedeva forme di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, il cui art. 15, comma 1, lett. c) disponeva di estendere, ai sensi della citata direttiva CEE «in tutto od in parte l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio ... La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese ... avverrà con uno o più decreti legislativi»; al comma 2 detta norma prevedeva, inoltre, che in relazione alle materie concernenti il «trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati»;

decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con mod., in legge 5 luglio 1991, n. 197, relativo a «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», sanziona dette attività, appunto, qualora siano esercitate in assenza della preventiva iscrizione agli elenchi disposti dagli organi di controllo; esso, tuttavia, al tempo della legge-delega prevedeva solo illeciti penali di natura contravvenzionale essendo stato nel frattempo abrogato (in forza dell'art. 161 d.lgs. n. 385/1993) l'art. 6, comma 9, contenente l'unica ipotesi di delitto sanzionato con reclusione e multa: onde il legislatore delegante, all'epoca dell'emanazione della legge-delega n. 52/1996, non poteva certo riferirsi ad una disposizione non più in vigore;

art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153/1997 emanato, appunto, in attuazione della legge-delega: punisce con reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.065 a € 10.329 chiunque esercita, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2 («è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro ...»), le attività individuate nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 152/1996;

art. 1, decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 («Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»): è la normativa che correttamente va ritenuta come quella di individuazione delle attività illecite suddette; esso dispone, infatti, l'applicazione del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, tra le altre, alle attività di «agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario)»; detta norma a sua volta definisce il concetto di agenzia in attività finanziaria come quelle attività esercitate nei confronti del pubblico, consistenti in: a) assunzione di partecipazioni, b) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, c) prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. A sua volta, ad ulteriore specificazione dei contenuti concreti di questa attività, soccorre l'art. 1, lett. a), d.m. 6 luglio 1994: questa disposizione, appunto ai sensi dell'art. 106, comma 1 e 4 d.lgs. n. 385/1993 cit., verte sulla determinazione concreta del contenuto delle attività suddette e su quali circostanze ne ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico ed indica, fra le concrete attuazioni dell'agenzia in attività finanziaria, qualora essa si espliciti in forma di servizi di pagamento, proprio l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi ossia l'attività di c.d. money transfer, citata nell'epigrafe.

Già sulla base della esposizione che precede, riguardante la normativa vigente in materia, si può rintracciare *in nuce* la soluzione alle problematiche di costituzionalità prospettate dalle parti.

Invero, in relazione alla prima e più semplice delle due eccezioni, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che il legislatore delegante avesse sì imposto di procedere al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nella normativa di riferimento — cioè decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 — e tuttavia di far ciò senza eccedere i limiti massimi già ivi contemplati e stabiliti come esplicitamente previsto dall'art. 15, comma 2, legge-delega n. 52/1996.

Ora, è un fatto che, all'epoca della emanazione della legge-delega n. 52/1996, la normativa di riferimento — legge n. 197/1991 — contemplasse solo fattispecie di natura contravvenzionale.

Infatti, in forza dell'art. 161 del d.lgs. n. 385/1993, dunque fin da epoca assai precedente la legge-delega, era stato integralmente abrogato l'art. 6, comma 9, legge n. 197/1991, contenente l'unica ipotesi nell'ambito di detta normativa di delitto sanzionato con reclusione e multa: onde il legislatore delegante, all'epoca dell'emanazione della legge delega n. 52/1996, non poteva certo riferirsi ad una disposizione non più in vigore.

Ma in più si osservi come, quand'anche si volesse (del tutto forzatamente) ritenere che il legislatore delegante intendesse riferirsi, oltre che alla normativa (legge n. 197/1991) esplicitamente richiamata nell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 52/1996, anche all'art. 5, d.l. n. 167/1990, conv. in legge n. 227/1990 (indicata nello stesso comma 1 ma alla lett. d) dell'art. 15 della legge delega), che prevede una seconda ipotesi delittuosa (pur se per le diverse condotte di false indicazioni agli intermediari), non si potrebbe in ogni caso fare a meno di osservare come il legislatore delegato avrebbe comunque ecceduto i limiti sanzionatori prefissati dal delegante, nel prevedere una pena all'art. 5, comma 3 (da 6 mesi a 4 anni di reclusione oltre multa da € 2.65 a 10.329) ben superiore a quella stabilita dal citato art. 5, legge n. 227/1990 (da 6 mesi ad un anno di reclusione e multa fra 500 e 5.000 € circa).

Ne discende, dunque, che l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalle difese in relazione a tale profilo della normativa pare non manifestamente infondata per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Quanto alla rilevanza della medesima questione nel caso concreto, la sua diretta incidenza sulla pena e sul processo, a causa della inconciliabilità delle diverse disposizioni sanzionatorie aventi differente natura, delittuosa l'una e contravvenzionale l'altra, nonché estremamente differente gravità, non pare richieda ulteriori commenti.

Quanto segue, viceversa, si riferirà alla più complessa questione riguardante, da un lato, la disomogeneità delle fattispecie concrete riportate nella normativa di riferimento ed in quella di attuazione della legge delega; riguardante, dall'altro, l'aver in ultima analisi effettuato il rimando normativo concretamente descrittivo, sulla base del quale individuare i soggetti agenti ed il contenuto delle condotte punite nella fattispecie, ad una fonte di natura regolamentare, dunque di rango inferiore.

In proposito, quanto al primo punto, si deve innanzitutto osservare come, in realtà, non sia ravvisabile disomogeneità alcuna fra la normativa di riferimento — cioè decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 — e la normativa attuativa della delega — cioè l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997 — posto che, attraverso i rimandi normativi che si sono analiticamente illustrati in precedenza, risulta chiaramente come detta disposizione punisca tutta una serie di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio e dunque a rischio di infiltrazione di organizzazioni criminose e terroristiche, che sono esattamente quelle cui già si occupava la normativa di riferimento, d.l. n. 143/1991, conv. in legge n. 197/1991, e fra le quali certamente, come si è visto, vi è anche quel tipo di agenzia in attività finanziaria consistente nell'effettuare servizi di pagamento mediante intermediazione finanziaria esercitata attraverso l'incasso ed il trasferimento di fondi ossia l'attività di c.d. money transfer, che è esattamente la condotta illecita descritta nell'epigrafe del procedimento penale in oggetto.

In secondo luogo, quanto alla individuazione dei soggetti agenti, va precisato come il reato in oggetto sia un reato proprio, posto che autori del medesimo non potranno che essere esclusivamente coloro che esercitino le attività finanziarie, individuate in base ai rimandi normativi di cui sopra, senza essere iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 5, decreto legislativo n. 153/1997, norma che recita: «... è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione nei ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro». Va precisato come lo stesso d.lgs. n. 374/1999, all'art. 3, riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico del servizio di agenzia in attività finanziaria (di cui, si rammenti, attraverso il rimando all'art. 106, comma 1 e 4, d.lgs. n. 385/1993, fa parte anche l'attività di c.d. money transfer) a soggetti appunto professionali, che cioè siano iscritti in un apposito elenco dell'U.I.C. iscrizione prevista solo in presenza di determinate condizioni, esplicitamente elencate dal medesimo art. 3 al comma 3, d.lgs. n. 374/1999. Ora, va osservato come tale art. 3, comma 3 solo in relazione ad alcune particolarità (specifici requisiti di onorabilità per le persone fisiche, requisiti patrimoniali e di forma giuridica per le persone giuridiche) faccia rimando a fonti regolamentari, fatto di cui si avvale la difesa onde inferirne la violazione del principio di riserva di legge.

Ritiene, viceversa, il giudicante che la doglianza in oggetto sia infondata, tanto quanto risulta identicamente infondata la doglianza di avere demandato alle medesime fonti secondarie l'individuazione degli stessi elementi costitutivi della concreta fattispecie penalmente rilevante.

Invero, si deve in primo luogo osservare come, in generale, sia chiaro che detta norma abbia inteso restringere l'accesso a determinate attività finanziarie, stabilendo che, proprio a causa della loro particolare suscettibilità ad essere utilizzate a fini di riciclaggio e finanziamento di attività mafiose e del terrorismo, esse potessero risultare accessibili esclusivamente a soggetti professionali, particolarmente qualificati, prontamente individuabili e più facilmente controllabili, grazie alla loro previa collocazione in appositi elenchi od albi, e grazie a ciò anche dotati di una congerie prestabilita di requisiti personali e tecnici desiderabili. Ne discende, tra l'altro, pure che la particolare osticità della materia è dovuta, oltre che alla complessità degli strumenti finanziari che agiscono sui mercati globali, anche al fatto di essere essa materia ideata per e destinata a tecnici professionisti del ramo: di modo che la lamentata «difficoltà» di risalire ai rimandi normativi ed interpretare i medesimi, non è argomento che può essere agitato in favore della incostituzionalità della norma.

In secondo luogo, va detto che l'aver semplicemente demandato parte (piccola parte, per vero) del concreto *iter* amministrativo abilitativo all'esercizio di dette attività a fonti regolamentari, non pare affatto avere determinato un rimando integrativo del precetto penale a norma di rango inferiore: nessuno si sognerebbe di definire incostituzionali le norme, ad esempio, in materia di abusivo esercizio della professione, sol perché la definizione e qualificazione degli abilitati alla categoria professionale interessata o le loro modalità accesso alla professione siano stabilite da norme regolamentari.

Quanto all'ulteriore lamentato rimando, sempre a norme regolamentari, dunque in violazione della riserva di legge penale, effettuato per tramite dell'art. 1, decreto legislativo n. 25 settembre 1999, n. 374, all'art. 106, commi 1 e 4, d.lgs. n. 385/1993 e da questi all'art. 1, lett. a), d.m. 6 luglio 1994, al fine della individuazione concreta delle attività finanziarie di cui si proibisce l'esercizio abusivo, in proposito si osservi come (con argomentazione tratta dalla recentissima ordinanza in data 30 marzo 2007 remissiva alla Corte di analoghe questioni di illegittimità costituzionale, emessa dal Tribunale di Cagliari, I sez. penale) il dato temporale, ovvero la preesistenza della disposizione regolamentare alla disciplina introdotta dai decreti legislativi n. 153/1997 e n. 374/1999, pare presentare una valenza davvero decisiva.

Invero posto che, al momento dell'emanazione dei due decreti legislativi, il d.m. 6 luglio 1994 — richiamato secondo la tecnica legislativa sopra indicata — era già esistente, ne discende come sia stato quindi lo stesso legislatore ordinario a prevedere, nella figura di illecito introdotta nel combinato disposto dei due decreti legislativi (l'uno, n. 153/1999, che introduce la norma sanzionatoria addebitata agli imputati; l'altro, n. 374/1999, che dispone l'applicazione della normativa di riferimento, fra le altre, all'attività in oggetto), l'esercizio di intermediazione finanziaria mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, individuandolo come una di quelle attività potenzialmente soggette ad infiltrazioni malavitose e agevolatrici di manovre di riciclaggio.

Si vuole, cioè, affermare che il legislatore ordinario non ha rimesso alla fonte regolamentare di rango inferiore il compito di individuare le attività finanziarie illecite, ma esattamente al contrario, preso atto della preesistenza nelle norme dell'ordinamento di detta attività, insieme ad altre, ne ha recepito l'indicazione nel precetto penale e nella sanzione che colpisce chi tali attività esercita senza previa iscrizione nel prescritto elenco, con ciò elevandola al rango di normativa primaria.

Ne deriva la manifesta infondatezza delle relative questioni, così come prospettate dalle difese.

Invero, il recepimento da parte della fonte normativa primaria di indicazioni contenute nella fonte subordinata, non viola il principio della riserva di legge penale di cui all'art. 25, secondo comma Cost., qualora — come stabilito dalla costante giurisprudenza della Corte stessa — i rapporti fra la legge penale e la fonte subordinata siano atteggiati in modo tale che, in concreto e da un punto di vista fattuale, la norma che così ne scaturisca comunque consenta una sufficiente specificazione del fatto-reato cui è riferita la sanzione penale.

Nel caso in oggetto, come già osservato in precedenza, trattandosi di normativa che statuisce in materia eminentemente tecnica e complessa, la mera lamentata estrema complessità della tecnica normativa prescelta e del corrispondente sforzo intellettuale necessario ad interpretarla non sembrano altro che argomentazioni del tutto meta-giuridiche, che non possono certo di per se stesse valere a stabilire se sia o meno rispettato il livello di specificazione e tipizzazione del fatto reato richiesto, da sempre, dalla stessa Corte.

Ritiene infatti questo Tribunale che, nel caso prospettato dalle difese nel presente giudizio, la *ratio* garantista del principio della riserva di legge risulti sufficientemente soddisfatta, posto che appare comunque possibile distinguere, nel caso in oggetto, fra la sfera del lecito e quella dell'illecito e conseguentemente rinvenire un precetto normativo in grado di orientare la condotta dei consociati: ciò grazie al recepimento della indicazione e dell'inserimento, fra le attività a rischio di riciclaggio e di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, anche di quella particolare forma di agenzia in attività finanziaria consistente nei servizi di pagamento effettuati mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, il cui abusivo esercizio, da parte di soggetti non iscritti agli elenchi di cui all'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, risulta sanzionato *ex art.* 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997.

*P. Q. M.*

*Respinta ogni diversa eccezione, visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie penale ivi descritta ed in cui commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge-delega n. 52/1996.*

*Dichiara sospeso il giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordinando che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

*Manda la cancelleria per quanto di competenza.*

*Della presente ordinanza, successivamente allegata a verbale, viene data lettura in pubblica udienza alla presenza delle parti.*

Novara, addì 16 maggio 2007

*Il giudice:* FASANO

07C1227

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO****LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SANBENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 1 0 2 4 \*

€ 6,00